Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 settembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 7 SETTEMBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975-1990. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 25 marzo 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3717)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977-1992. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUARTA estrazione eseguita il 25 marzo 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3801)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971-1986. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DECIMA estrazione eseguita il 12 maggio 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3802)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969-1984. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DODICESIMA estrazione eseguita il 15 maggio 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3803)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970-1985. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella UNDICESIMA estrazione eseguita il 19 maggio 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3804)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUATTORDICESIMA ed ultima estrazione eseguita il 20 maggio 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3805)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972-1987. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella NONA estrazione eseguita il 26 maggio 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3806)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968-1983. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TREDICESIMA estrazione eseguita il 4 giugno 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3807)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1981.

Approvazione del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 2 giugno 1921, n. 7342, con il quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Visti i regi decreti 14 ottobre 1932, n. 8540 e 27 maggio 1940, n. 209 e i decreti del Presidente della Repubblica 15 aprile 1969, n. 426, 15 dicembre 1970, n. 876, 26 settembre 1973, n. 231 e 26 giugno 1978, n. 672, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1977, n. 103, con il quale è stata disposta la pubblicazione del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Milano;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita a norma di legge, dai quali risulta che avverso lo schema del settimo elenco suppletivo in esame non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che le risorse idriche inscritte nel citato settimo schema di elenco suppletivo, consistenti essenzialmente in acque sotterranee rinvenute a mezzo di pozzi, presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

che, inoltre, mediante la dichiarazione di pubblicità di tali acque sarà possibile salvaguardare meglio il prezioso patrimonio idrico sotterraneo del milanese, notoriamente depauperato da indiscriminati prelievi;

Ritenuto, pertanto, che il settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano può essere approvato;

Sentita la regione Lombardia che ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 2/323 in data 16 dicembre 1976 del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 417 nell'adunanza del 17 luglio 1980;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1981

PERTINI

NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1981
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 54

SETTIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI MILANO

Numero d'ordine	DITTE PROPRIETARIE	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
1	S.p.a. F.lli Fabbri Editori	1 - via Mecenate, 91	Milano	La quantità che viene portata in superficie
2	S.p.a. Alemagna	2 - via Silva, 36	Id.	Id.
3	Zaini Luigi	1 - via C. Imbonati, 59	Id.	Id.
4	Cartiera A. Binda	2 - via Alzaia Pavese, 260	Id.	Id.
5	S.p.a. A.L. Colombo	1 - via dei Canzi, 8	Id.	Id.
6	Soc. Farmila farmaceutici	1 - via Fermi, 50	Id.	Id.
7	Istituto De Angeli S.p.A.	1 - via Serio, 15	Id.	Id.
8	Varta S.p.a.	1 - via Tertulliano	Id.	Id.
9	S.p.a. Beiersdorf	2 - via Eraclito, 30	Id.	Id.
10	Liquichimica S.p.a.	4 - via Giordani, 44	Id.	Id.
11	A. Brambilla & C.	1 - via Ortles, 22-A	Id.	Id.
12	Brivio Attilio	1 - via Rodano, 12	Id.	Id.
13	Metalplating S.p.a.	1 - via Ripamonti, 248	Id.	Id.
14	F.S.B. Peviani	1 - via Maspero, 20	Id.	Id.
15	Immobiliare Tipierina	1 - via Mecenate, 77	Id.	Id.
16	Maraschi Giovanni	1 - via C. Parea, 20/15	Id.	Id.
17	C.E.S.I.	2 - via Rubattino, 54	Id.	Id.
18	Gariboldi F. e A.	1 - via Pienza, 20	Id.	Id.

Numero d'ordine	DITTE PROPRIETARIE	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
19	Società Mezzera	1 - via Frigia, 9	Milano	La quantità che viene portata in superficie
20	Richard Ginori	1 - via Morimondo, 26	Id.	Id.
21	Tecnomasio italiano Brown Boveri	2 - piazzale Lodi, 3	Id.	Id.
22	Società italiana macellazione	1 - via Piranesi, 6	Id.	Id.
23	Guardini e Faccincani	1 - via Piranesi, 2/4	Id.	Id.
24	Carlo De Micheli	2 - via Ornato, 110	Id.	Id.
25	Perros S.n.c.	1 - strada Cassinetta	Abbiategrasso	Id.
26	Inoxtecnica	1 - strada Prabalò	Id.	Id.
27	Zeniplast S.p.a.	1 - via Novara, 37	Id.	Id.
28	G. Negri e C. Similoro	1 - via Milano, 1	Id.	Id.
29	G. Bruschi e C.	1 - loc. Mendosio	Id.	Id.
30	Castoldi Achille	1 - via Manzoni, 2	Id.	Id.
31	Rodolfo Piazza	3 - via Belvedere, 88	Arcore	Id.
32	Monti e Martini	1 - via Gilera, 84	Id.	Id.
33	Rimoldi Rock	2 - stabilimento	Arconate	Id.
34	Manifattura Castiglioni	1 - via Diaz	Id.	Id.
35	Virginio Rimoldi	2 - via Montebello, 33	Id.	Id.
36	Birra Sempione	2 - via C. Porta	Basiano	Id.
37	Prandini Giancarlo	2 - via Mulino Nuovo, 9	Binasco	Id.
38	Antonio Banfi	1 - via Monte Spluga, 16 (Baranzate)	Bollate	Id.
39	Soc. Sacsa	1 - via Trento, 53	Id.	Id.
40	Centro latte Bovisio	1 - via Comasinella	Bovisio Masciago	Id.
41	Colombo Paolo	1 - via Talete, 8	Brugherio	Id.
42	Sicop Coignet	3 - str. com. Rosate	Bubbiano	Id.
43	Cabel	2 - via Roma, 22	Buccinasco	Id.
44	Helene Curtis	1 - fraz. Rovido	Id.	Id.
45	Bustese prodotti chimici	1 - nuova via P.R.	Buscate	Id.
46	Conceria buscatese	1 - via C. Colombo, 12	Id.	Id.
47	Conceria Bertoldi	1 - via Mascagni, 8/10	Id.	Id.
48	Cavi elettrici Merlotti	1 - zona industriale	Busto Garolfo	Id.
49	Rondanini Luigi	1 - via Curiel, 35	Id.	Id.
50	So.Co.Gen.	1 - mapp. 1 fog. 1	Casarile	Id.
51	Organo Pocchintesta e Feltrin	1 - str. vic. Boschi	Casorezzo	Id.
52	Vincenzo Zucchi	2 - via per Ossona	Id.	Id.
53	Prodotti chimici Sabbatini	1 - via S. Angelo	Casaletto Lodigiano	Id.
54	Samoa	1 - loc. S. Carlo	Casalpusterlengo	Id.
55	Azienda agricola di Mezzo	1 - fraz. Soltarico	Cavenago d'Adda	Id.
56	Istituto sacra famiglia	3 - p. mons. Moneta, 1	Cesano Boscone	Id.
57	Rapisarda Antonio	1 - str. Padana sup., 17	Cernusco sul Naviglio	Id.
58	Stabilver S.p.a.	1 - via Mantova	Id.	Id.
59	Ankenfarm S.p.a.	1 - viale Lombardia, 5	Cinisello Balsamo	Id.
60	Snam	1 - centrale Brugherio	Id.	Id.
61	F.I.T. Ferrotubi	3 - stabilimento	Corbetta	Id.
62	Metalsa S.p.a.	1 - via Galilei, 41	Cornaredo	Id.
63	Azienda agricola Dubini	1 - loc. S. Pietro all'Olmo	Id.	Id.
64	Sit Siemens	1 - loc. Monzoro	Id.	Id.
65	Soc. Pierrel	1 - via Einaudi, 10	Correzzana	Id.

Numero d'ordine	DITTE PROPRIETARIE	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
66	Saar S.r.l.	1 - loc. Guardia di Sopra	Corsico	La quantità che viene portata in superficie
67	Auir S.p.a.	1 - via Alzaia Trieste	Id.	Id.
68	Manifattura pellami Cuggiono	1 - via 4 Novembre, 60/82	Cuggiono	Id.
69	Soc. imm. Mosca-Imosa	2 - viale Europa	Cusago	Id.
70	Magazzini Standa	1 - str. prov. Trezzano	Id.	Id.
71	Marcofil	1 - via Verdi	Dairago	Id.
72	Api - An. petroli italiana	1 - via Emilia km 270 + 709	Fombio	Id.
73	Michele Fossati	1 - via Milano, 176	Garbagnate	Id.
74	Baier	1 - stabilimento	Id.	Id.
75	Banfi tratt. tessili	1 - via delle Brugh.	Id.	Id.
76	Pasqua di Bisceglie Angelo	1 - mapp. 14, fog. 37	Id.	Id.
77	Macfur	1 - Molino Vecchio	Guardamiglio	Id.
78	Franco Tosi	5 - stabilimento	Legnano	Id.
79	Comune di Legnano	3 - area comunale	Id.	Id.
80	Cava Cattaneo	1 - fraz. Camnago	Lentate sul Seveso	Id.
81	Società Cavel	1 - via 8 Maggio	Limbiate	Id.
82	Rolna	1 - via Rivoltana	Liscate	Id.
83	Bioresearch. S.a.s.	1 - stabilimento	Id.	Id.
84	Naska Loris	1 - stabilimento	Id.	Id.
85	Poletti e Co. S.p.a.	2 - str. prov. Rivoltana	Id.	Id.
86	Soc. esport. Polenghi Lombardo	1 - stabilimento	Lodi	Id.
87	Nord Italian Oil	1 - strada statale, 9, km 298,050	Id.	Id.
88	Frat. Falciola	1 - via Pasubio	Macherio	Id.
89	Stamp. di Magnago	1 - via Manzoni	Magnago	Id.
90	Villa Antonio	1 - loc. Caluzzano	Mediglia	Id.
91	Acquedotto di Melegnano	1 - aree comunali	Melegnano	Id.
92	Villa Alberto	1 - via per Carpiano	Id.	Id.
93	Bassi e Marchini	1 - via Roma	Mezzago	Id.
94	Cave Rocca	1 - via U. Foscolo	Monza	Id.
95	Frette	1 - stabilimento	Id.	Id.
96	Imm.re S. Rocco	1 - via Caravaggio	Id.	Id.
97	Ars. aromatici	1 - via Bovisasca, 18	Novate Milanese	Id.
98	Pisotti Franco	1 - str. provinciale	Ossago	Id.
99	Imm. agricolo Vittoria	3 - cascina Mandella	Ospedaletto Lodigiano	Id.
100	Platti Piero	1 - cascina Torretta	Ozzero	Id.
101	Bressan Antonio	1 - frazione Ravallo	Parabiago	Id.
102	Saar S.r.l.	2 - via Gramsci, 4	Pero	Id.
103	Bossi - Cave sabbia	1 - via Figino, 90	Id.	Id.
104	Carburanti e succedanei	1 - frazione Canzo	Peschiera Borromeo	Id.
105	Borromagno	1 - frazione Plasticopoli	Id.	Id.
106	D.B. di Beretta Davide	1 - frazione Bellingera	Id.	Id.
107	Trafilerie lam. metalli	3 - frazione Fizzonasco	Pieve Emanuele	Id.
108	Coop. Italia	1 - str. prov. Vigentina	Id.	Id.
109	Soc. magneti permanenti Sampas	1 - frazione Fizzonasco	Pieve Emanuele	Id.
110	Fratelli Negri	1 - frazione Limito	Pioltello	Id.
111	Carrozzeria F. Minoia	1 - str. prov. Binasco	Rosate	Id.
112	Prepal	1 - str. prov. Binasco	Id.	Id.
113	Taverna Alberto	1 - località Cavoletto	Id.	Id.

Numero d'ordine	DITTE PROPRIETARIE	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
114	Are S.d.f.	1 - località Cavoletto	Rosate	La quantità che viene portata in superficie
115	Pref. im. S.p.a.	3 - località Cassino	Rozzano	Id.
116	Soc. La Bandeggiata	2 - loc. Quinto Stampi	Id.	Id.
117	Knipping S.r.l.	2 - loc. Quinto Stampi	Id.	Id.
118	Feltrinelli Masonite	2 - via Valleambrosia	Id.	Id.
119	Colorchimica S.p.a.	1 - via Marconi	Id.	Id.
120	Guglielmetti e Carpene	1 - via B. Buozzi	S. Donato Milanese	Id.
121	Soc. Midis	1 - via B. Buozzi	Id.	Id.
122	Peroni Dario	1 - frazione Pedriano	S. Giuliano Milanese	Id.
123	Sorelle Cavalli	1 - frazione Pedriano	Id.	Id.
124	Imm. Montone	1 - Cascina Montone	Id.	Id.
125	Bracciani Piergianni	2 - via Ripoldina	S. Stefano Ticino	Id.
126	Fratelli Ultrocchi	1 - via Trieste	Id.	Id.
127	Ramorini Maria ved. Bollati	1 - strada per Cisliano	Sedriano	Id.
128	Tavecchio L. e C.	1 - località Redecesio	Segrate	Id.
129	Azienda municipale	12 - aree comunali	Seregno	Id.
130	Smalterie Esse	1 - via Buozzi, 5	Settala	Id.
131	Cucirini 3 stelle - Manifattura di Settala	1 - frazione Caleppio	Id.	Id.
132	Ilat S.r.l.	1 - via Grandi	Id.	Id.
133	Volpi Ugo	1 - viale Industrie	Id.	Id.
134	Marangoni S.p.a.	1 - frazione Caleppio	Id.	Id.
135	Inverni e della Beffa	1 - cascina Osio	Id.	Id.
136	Flexim S.r.l.	1 - via Volta, 19	Settimo Milanese	Id.
137	Sit-Siemens	2 - loc. Castelletto	Id.	Id.
138	Fedeli Giuseppe	4 - via Gramsci, 131	Id.	Id.
139	Soc. Farmila	1 - via Fermi, 50	Id.	Id.
140	Soc. La Nazionale	1 - via Indipendenza, 27	Trezzano sul Naviglio	Id.
141	Fiscem S.p.a.	1 - viale Edison, 10	Id.	Id.
142	Oliviero Barbon	1 - via P. della Francesca	Id.	Id.
143	Soc. M.B.M. Meregaglia	1 - via Rosselli	Id.	Id.
144	Magazzini frigoriferi	1 - C.P. Romana, 116/A	Id.	Id.
145	Conceria Torcera	1 - via S. Uberto, 10	Turbigo	Id.
146	Maglio e Perotta	1 - via A. Volta	Id.	Id.
147	Salumificio Bencor	2 - via Misericordia	Vedano al Lambro	Id.
148	Ci.Fra.	1 - via Sabbioneta	Verano Brianza	Id.
149	Imm. Naviglio 73	1 - località Ravello	Vermezzo	Id.
150	Soc. Galakerite	1 - via Manzoni, 6/8	Id.	Id.
151	S.a.s. Vallombrosa az. agricola e zootecnica	1 - via Vallombrosa	Vernate	Id.
152	Oriani Luigi	1 - via Cassanese km 10	Vignate	Id.
153	Chemetron	1 - strada Monzese, 1	Id.	Id.
154	Fabbr. mil. conduttori	1 - via Trento, 30	Id.	Id.
155	Telettra laboratori telefonia elettronica	1 - via V. Veneto, 30	Vimercate	Id.
156	Salumi Majerna	2 - via Gramsci, 20	Vuttuone	Id.
157	Imm. Wenca	2 - via Pascoli	Id.	Id.
158	Ceramica Bardelli		Id.	Id.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
NICOLAZZI

(5167)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 luglio 1981.

Modificazione alla misura dei tassi agevolati per il settore industriale, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale ed, in particolare l'art. 20 con il quale, fra l'altro, si dispone che:

il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

detto tasso, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, secondo le modalità fissate con il decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse aumentare in misura superiore del 20% a quella inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, modificherà, ferma restando la progressione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Visto il proprio decreto del 19 marzo 1977, n. 199213, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato è stato originariamente determinato nella misura del 15,95 per cento;

Visto il proprio decreto del 1° luglio 1981, n. 291349, con il quale ai sensi e per gli effetti del predetto art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato è stato determinato per il bimestre luglio-agosto 1981 nella misura del 19,60 per cento;

Considerato che il nuovo tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1981 è superiore del 20 per cento a quello inizialmente stabilito e che pertanto si rende necessario modificare, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse previste dal ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con l'impegno di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio alla sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, i tassi agevolati d'interesse, comprensivi di ogni onere accessorio e spese, da praticare sui finanziamenti alle iniziative industriali sono fissati nelle seguenti misure:

36 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di cui all'art. 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

48 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

72 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di cui agli articoli 6 e 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 367

(5214)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Primi adempimenti riguardanti l'applicazione delle disposizioni contemplate dagli articoli 44 (sanatoria), 45 (proroga delle provvidenze) e 47 (iscrizioni e comunicazioni al Registro nazionale della stampa) della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 nell'art. 44 (sanatoria) e nell'art. 45 (proroga delle provvidenze) si rammenta che l'erogazione delle integrazioni e dei contributi da essi prevista in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e delle agenzie di stampa aventi titolo per il periodo 1° luglio 1978-31 dicembre 1980, deve essere effettuata sulla base dei criteri e delle procedure stabiliti nei provvedimenti e atti amministrativi via via posti in essere in attuazione dei decreti legge 15 febbraio 1980, n. 27 e 7 maggio 1980, n. 167. Si richiamano al riguardo in particolare i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 4 giugno 1980 e 16 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 giugno 1980.

A norma di tali atti, la partecipazione alle suddette integrazioni e contributi è subordinata alla presentazione alla Commissione tecnica dell'editoria, via Boncompagni 15, Roma, dei documenti previsti sia dai commi terzo e quarto, sia dai commi quinto e sesto dell'art. 4 del citato decreto-legge 7 maggio 1980 n. 167. In particolare, le imprese editrici, che a ciò non avessero già precedentemente provveduto, dovranno depositare presso la Commissione tecnica dell'editoria:

1) dichiarazione con firma autenticata del titolare o legale rappresentante, dalla quale risultino il nome e il domicilio del proprietario della testata o di chi esercita l'impresa, se diverso dal proprietario;

2) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che il proprietario o l'esercente l'impresa sia una società;

3) dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione; nonchè:

4) copia autentica dei contratti di affitto o di gestione dell'azienda o di cessione in uso della testata;

5) elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società e il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, qualora l'impresa editrice sia costituita in forma societaria.

Alla medesima commissione devono inoltre essere comunicate:

a) dalle imprese editrici, ogni variazione rispetto a quanto risulta dai documenti di cui ai punti 1), 2) e 3);

b) dalle società diverse dalle società per azioni quotate in borsa che controllano anche mediante interposizione societaria una società editrice costituita in forma di società per azioni, l'elenco dei propri soci, il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi posseduti.

Si rammenta inoltre che le imprese editrici che intendono beneficiare delle integrazioni e dei contributi di cui all'art. 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416 debbono presentare alla Commissione tecnica dell'editoria e pubblicare sulle testate da esse edite i propri bilanci relativi all'anno 1979 secondo le procedure e le modalità stabilite dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 1980.

La presentazione degli atti e dei documenti sopraindicati e l'effettuazione degli adempimenti relativi alla presentazione e pubblicazione dei bilanci relativi all'anno 1979 devono essere compiute con tempestività e, comunque, non oltre la data di presentazione delle domande di partecipazione alle integrazioni e ai contributi previsti dall'art. 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416 in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980.

Tali domande vanno trasmesse alla Commissione tecnica dell'editoria, corredate della necessaria documentazione ed osservando le procedure e le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 1980, *entro il* 15 *ottobre* 1981.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 47, comma primo, della nuova legge, le persone fisiche e le società che controllano, anche mediante intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona, una società editrice di giornali quotidiani o una società editrice di periodici e riviste che da almeno un anno abbia alle proprie dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno o una società editrice di agenzie di stampa, aventi requisiti di cui al secondo o al quinto comma dell'art. 27, devono darne comunicazione scritta sia alla società controllata, sia al Servizio dell'editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri, via Boncompagni 15, Roma, *entro e non oltre il* 20 *settembre* 1981.

(5283)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ CATTOLICA « S. CUORE » DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica generale I.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:
economia e finanza delle imprese pubbliche.

Facoltà di lettere e filosofia:
1) letteratura greca (B);
2) storia dei partiti e dei movimenti politici;
3) antropologia culturale.

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:
chirurgia plastica e ricostruttrice.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di farmacia:
farmacologia e farmacognosia.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:
1) giustizia costituzionale;
2) diritto costituzionale comparato.

Facoltà di magistero:
filologia latina medioevale e umanistica.

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale medica e metodologia clinica (II R).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5284)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 17 agosto 1981 sono stati ammessi dal 14 febbraio 1980 al 31 dicembre 1981 alla possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, da parte dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Ing. C. Olivetti & C. con sede in Ivrea (esclusi gli stabilimenti di Ivrea e Scarmagno), Olivetti Accessori S.p.a. di Ivrea, Olivetti Controllo Numerico S.p.a. di Marcianise (Caserta), Olivetti Peripheral Equipment S.p.a. di Ivrea, Olivetti Sistemi per L'Automazione Industriale S.p.a. di Marcianise, Elea S.p.a. di Ivrea, Eleprint S.p.a. di Ivrea, Motori ed Apparecchiature Elettriche S.p.a. di Ivrea, Olivetti Telecomunicazioni S.p.a. di Ivrea, Immobiliare Ivrea San Giovanni S.p.a. di Ivrea, Olivetti Synthesia S.p.a. di Ivrea, Olivetti Tecnost S.p.a. di Ivrea Unità Nazionali.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carpenterie Campane, con sede legale in Milano e sede secondaria e stabilimento in Napoli, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel periodo dal 1° maggio 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CML - Costruzioni meccaniche lecchesi, con sede legale in Milano e con sede secondaria e stabilimento in Lecco, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel periodo dal 1° maggio 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIM - Società italiana montaggi, con sede legale in Milano e con sede secondaria e stabilimento in Bologna, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel periodo dal 1° maggio 1981 al 31 dicembre 1981.

(5273)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma dell'autorizzazione alla società « Fiduciaria Vittoria - Soc. a r.l. », in Cadorago, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Con decreto 26 giugno 1981 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha confermato alla società « Fiduciaria Vittoria - Soc. a r.l. », in Cadorago (Como), l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, già concessa alla società « Fiduciaria Vittoria - S.p.a. », in Roma.

(5275)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi del 2 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1218,300	1218,300	1218,15	1218,300	1218,25	1213,50	1218,200	1218,300	1218,300	1218,30
Dollaro canadese	1019,500	1019,500	1021 —	1019,500	1019,75	1019,50	1019,200	1019,500	1019,500	1019,50
Marco germanico	499,960	499,960	500,10	499,960	499,90	500,20	500,050	499,960	499,960	499,95
Fiorino olandese	450,640	450,640	450,75	450,640	450,50	450,60	450,700	450,640	450,640	450,65
Franco belga	30,527	30,527	30,55	30,527	30,53	30,50	30,548	30,527	30,527	30,53
Franco francese	208,790	208,790	208,90	208,790	208,75	208,40	208,850	208,790	208,790	208,80
Lira sterlina	2242,700	2242,700	2241 —	2242,700	2243,70	2241,35	2241,500	2242,700	2242,700	2242,70
Lira irlandese	1824 —	1824 —	1827 —	1824 —	1826,15	—	1823,500	1824 —	1824 —	—
Corona danese	159,710	159,710	160 —	159,710	159,90	159,70	159,840	159,710	159,710	159,70
Corona norvegese	200,710	200,710	200,90	200,710	200,75	200,70	200,690	200,710	200,710	200,70
Corona svedese	233,900	233,900	234,10	233,900	234,05	233,85	233,870	233,900	233,900	233,90
Franco svizzero	568,450	568,450	569,60	568,450	569,10	568,25	567,700	568,450	568,450	568,45
Scellino austriaco	71,216	71,216	71,30	71,216	71,23	71,25	71,205	71,216	71,216	71,22
Escudo portoghese	18,400	18,400	18,50	18,400	18,50	18,45	18 —	18,400	18,400	18,40
Peseta spagnola	12,452	12,452	12,48	12,452	12,45	12,40	12,455	12,452	12,452	12,46
Yen giapponese	5,306	5,306	5,32	5,306	5,30	5,23	5,305	5,306	5,306	5,30

Media dei titoli del 2 settembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	39,850
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,975
» 5,50% » » 1968-83	83,750
» 5,50% » » 1969-84	80,350
» 6% » » 1970-85	76,875
» 6% » » 1971-86	70,300
» 6% » » 1972-87	70,975
» 9% » » 1975-90	70,800
» 9% » » 1976-91	72,650
» 10% » » 1977-92	78,375
» 12% (Beni Esteri 1980)	70,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,175
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90,150
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,425
» » » » 1-12-1979/81	99,275
» » » » 1- 1-1980/82	99,175
» » » » 1- 3-1980/82	98,575
» » » » 1- 5-1979/82	97,975
» » » » 1- 5-1980/82	97,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	97,850
» » » » 1- 7-1979/82	98,100
» » » » 1- 7-1980/82	98,300
» » » » 1- 8-1980/82	98,375
» » » » 1-10-1979/82	97,175
» » » » 1-10-1980/82	97,350
» » » » 1-12-1980/82	97,975
» » » » 1- 1-1980/83	98,075
» » » » 1-10-1980/83	99 —
» » » » 1- 3-1981/84	97,400
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	91,925
» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,150
» » » 12% 1- 4-1982	95,450
» » » 15% 1- 1-1983	94,200
» » » 12% 1-10-1983	86,125
» » » 12% 1- 1-1984	84,400
» » » 12% 1- 4-1984	84,250
» » » 12% 1-10-1984	83,100
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1218,250
Dollaro canadese	1019,350
Marco germanico	500,005
Fiorino olandese	450,670
Franco belga	30,537
Franco francese	208,820
Lira sterlina	2242,100
Lira irlandese	1823,750
Corona danese	159,775
Corona norvegese	200,700
Corona svedese	233,885
Franco svizzero	568,075
Scellino austriaco	71,210
Escudo portoghese	18,200
Peseta spagnola	12,453
Yen giapponese	5,305

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Genova, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 10 del 30 maggio 1981, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Genova, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(5268)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventidue posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello de L'Aquila, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 10 del 30 maggio 1981, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a ventidue posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di L'Aquila, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(5269)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria degli idonei del concorso a nove posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1979, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 360 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 12 gennaio 1980 con il quale è stato indetto il concorso a nove posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1980, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 80 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1980, con il quale è stato riaperto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1981, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 239, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Trieste:

1) Vizzini dott. Giuseppe . . . . punti 30,21 su 100
2) Tedeschi dott. Roberto . . . . » 26,40 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 385

(5270)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1981, n. **56.**

Assunzione di personale addetto a mansioni elementari di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; delega alle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 17 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità di quanto disposto dalla norma contenuta nell'art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle unità sanitarie locali l'assunzione per chiamata diretta delle categorie di personale addetto a mansioni elementari.

Ai fini predetti, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale promuove la selezione pubblica in relazione al conferimento dei posti relativi alle qualifiche già previste nella pianta organica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 febbraio 1981, n. 22, riconducibili ai profili professionali di operatore ed agente tecnico del ruolo tecnico ed al profilo professionale di commesso del ruolo amministrativo previsto dagli allegati n. 1 e n. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, previa autorizzazione regionale, delibera nei modi e nelle forme di legge, apposito avviso pubblico contenente l'indicazione dei requisiti generali e specifici necessari per coprire il posto attribuibile.

Per i predetti requisiti, per i criteri selettivi e le procedure di assunzione nonché per la determinazione del trattamento economico e degli istituti normativi di carattere economico si rinvia a quanto dispone l'art. 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, intendendosi pertanto applicabili le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti dei cessati enti ospedalieri.

L'autorizzazione di cui al primo comma è rilasciata sulla base di quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge regionale 12 febbraio 1981, n. 22.

Fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 10 della legge regionale 12 febbraio 1981, n. 22, per la copertura di posti resisi vacanti per una delle cause indicate all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il comitato di gestione provvede con delibera motivata ai sensi del primo comma dell'art. 71 del predetto decreto, prescindendo dall'autorizzazione regionale.

Art. 3.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale trasmette alla Regione, contestualmente all'assunzione in servizio, gli atti e i dati necessari all'iscrizione del personale medesimo.

Art. 4.

La presente legge rimane in vigore fino all'adozione della normativa regionale concernente le procedure dei concorsi e dei trasferimenti del personale delle unità sanitarie locali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 9 luglio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 *giugno* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 6 *luglio* 1981.

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1981, n. 57.

Modifiche alla legge regionale n. 32 del 21 dicembre 1972 concernente il finanziamento della attività dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 17 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 32, è sostituito dal seguente: « In attuazione dell'art. 12 dello statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le prescrizioni del regolamento interno del consiglio regionale, è assegnato un contributo fisso di L. 1.000.000 mensili ed un contributo variabile, in relazione alla consistenza numerica, nella misura di L. 250.000 mensili per ogni consigliere ».

Art. 2.

I contributi sono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1981 nell'ammontare indicato al precedente art. 1.

L'ufficio di presidenza del consiglio provvederà al conguaglio tra le somme dovute ai gruppi ai sensi dell'art. 1 e quelle corrisposte in applicazione della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 32.

Art. 3.

Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 32, sono abrogati.

Art. 4.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, calcolata in L. 120.000.000 è imputata al cap. 01060 del bilancio di previsione 1981 che presenta la necessaria disponibilità dopo la variazione di cui al successivo articolo.

Per gli anni successivi sarà provveduto con le relative leggi di bilancio.

Art. 5.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa del bilancio 1981 sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 70180. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 120.000.000

In aumento:

Cap. 01060. — Contributo per il finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari . . L. 120.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 luglio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 *giugno* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 6 *luglio* 1981.

(4841)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1981, **n. 5.**

Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale provinciale e disposizioni varie in materia di personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli acconti sui futuri benefici economici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, sono corrisposti, con le stesse misure, modalità e decorrenze previste dal medesimo decreto, al personale provinciale, ad eccezione di quello contemplato dall'art. 6 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13.

Gli acconti di cui al comma precedente sono utili ai fini del trattamento pensionistico e non sono computabili agli effetti dell'indennità premio di servizio.

Al personale non di ruolo che presti servizio per un numero di ore settimanali inferiore all'orario settimanale stabilito per il corrispondente personale di ruolo, gli acconti di cui al primo comma sono corrisposti in proporzione.

Art. 2.

L'eccedenza dell'indennità integrativa speciale in godimento al personale provinciale rispetto a quella fissata dalla legge statale viene riassorbita in ragione del 10 per cento dell'ammontare degli aumenti derivanti dalle variazioni trimestrali dell'indennità medesima, alle scadenze previste dall'art. 1 della legge provinciale 29 dicembre 1979, n. 13.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano con decorrenza dalla prima scadenza delle variazioni dell'indennità integrativa speciale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

A decorrere dall'anno 1981 l'indennità integrativa speciale mensile è corrisposta al personale provinciale anche in aggiunta alla tredicesima mensilità per un ammontare lordo pari alla differenza tra la misura spettante nel mese di dicembre dell'anno considerato e l'importo di quella fissata al 1° gennaio 1975 ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, diminuito, fino alla concorrenza dell'importo di lire 48.400, di una quota pari all'eccedenza riassorbita ai sensi del primo comma dell'art. 2 della presente legge.

L'art. 37 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, è abrogato.

Art. 4.

La giunta provinciale è autorizzata a corrispondere annualmente, con effetto dal 1° gennaio 1981, un contributo alle aziende od organizzazioni cui sia affidata la gestione dei servizi di mensa previsti dall'art. 7 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, da erogare in due rate posticipate.

Il contributo di cui al comma precedente non può superare la misura del 50 per cento del costo medio annuo di cinque unità operative impiegate in aziende della ristorazione sociale del tipo, da determinare con riferimento ai contratti collettivi di lavoro in vigore per la categoria interessata all'inizio di ciascun anno.

Per le convenzioni di durata inferiore all'anno o scadenti nel corso dell'anno, la misura del contributo è determinata in proporzione alla durata della convenzione stessa.

La giunta provinciale è altresì autorizzata ad apportare alla convenzione in corso alla data del 1° gennaio 1981, le conseguenti modificazioni.

Art. 5.

AL personale addetto in modo continuativo a servizi o uffici della provincia distaccati in sedi periferiche è consentito l'utilizzo di servizi di ristorazione sociale eventualmente realizzati da enti, esclusa la provincia, da privati o da organizzazioni nelle località in cui siano ubicate le sedi medesime alle stesse condizioni stabilite, per il personale provinciale, nelle convenzioni stipulate per i servizi di mensa istituiti ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50. A tal fine la giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli enti, i privati o le organizzazioni interessati per disciplinare le modalità di organizzazione del servizio e di determinazione delle entità e dei tempi di erogazione dei corrispettivi delle prestazioni.

Art. 6.

Dopo la lettera e) dell'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

« f) da un rappresentante del personale della provincia designato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali nel termine di quindici giorni dalla richiesta avanzata dall'amministrazione. In caso di mancata designazione tale rappresentante sarà scelto dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei membri eletti dal personale ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 19 settembre 1978, n. 39, è sostituito dal seguente nuovo comma:

« All'importo di cui al precedente art. 2 è attribuita natura di assegno personale che sarà riassorbito nella misura del 10 per cento dell'ammontare degli aumenti derivanti dalle variazioni trimestrali dell'indennità integrativa speciale ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

Art. 8.

All'art. 17 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, le parole «e comunque non oltre il periodo massimo di un anno» sono soppresse.

Art. 9.

Alla copertura del maggior onere di L. 1.800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nonchè all'onere «una tantum» di L. 2.200.000.000 derivante dall'applicazione della legge medesima a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, per l'importo complessivo di L. 4.000.000.000, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

All'onere valutato nell'importo di L. 1.700.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « personale in attività di servizio ed in quiescenza » del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 4.000.000.000	L. 2.700.000.000
In aumento:		
Cap. 12200. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	» 2.000.000.000	» 1.500.000.000
Cap. 12255 - Tit. I - Sez. I - Cat. 04 (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi ed il finanziamento di corrispettivi ad aziende, enti, privati ed organizzazioni per la gestione dei servizi di mensa a favore del personale provinciale	» 70.000.000	» 60.000.000
Cap. 21200. — Spesa per il personale addetto alle scuole dell'infanzia provinciali (legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13)	» 560.000.000	» 340.000.000
Cap. 31110. — Spesa per il funzionamento dell'istituto provinciale assistenza infanzia compreso il fitto figurativo calcolato in lire 3.500.000	» 40.000.000	» 25.000.000
Cap. 31120. — Spese per il funzionamento della colonia infantile provinciale di Miralago in Riva, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 8.284.000	» 10.000.000	» 5.000.000
Cap. 32110. — Spesa per il laboratorio provinciale d'igiene compreso il fitto figurativo calcolato in L. 5.720.000 (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - art. 267)	» 95.000.000	» 50.000.000
Cap. 32120. — Spesa per il funzionamento dei servizi di salute mentale compreso il fitto figurativo degli immobili dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine calcolato in L. 54.784.000	» 690.000.000	» 400.000.000
Cap. 52300. — Spesa per il personale cantoniere	» 325.000.000	» 200.000.000
Cap. 55600. — Spese per i sottufficiali e guardie forestali	» 150.000.000	» 90.000.000
Cap. 55910. — Spese per il personale del servizio antincendi	» 60.000.000	» 30.000.000
Totale variazioni in aumento . .	L. 40.000.000.000	L. 2.700.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-1983 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, le somme di cui al precedente art. 9 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti », nei settori funzionali, programmi ed aree di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 9 e di quelli nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al precedente comma.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 13 aprile 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1981, n. 6.
Istituzione dell'ufficio statistica della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione dell'ufficio di statistica della provincia di Trento

Per l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di statistica di cui all'art. 13 della legge 11 marzo 1972, n. 118, e all'art. 10 delle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige emanate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, è istituito l'ufficio di statistica della provincia di Trento.

Le disposizioni di cui agli articoli successivi disciplinano l'ordinamento e la gestione amministrativo-contabile dell'ufficio di statistica della provincia di Trento, assicurandone l'indipendenza organica e tecnica rispetto agli organi provinciali.

L'ufficio di statistica della provincia di Trento, in seguito denominato ufficio, è al servizio di tutti gli organi della provincia e la sua attività deve essere impostata in modo da corrispondere tempestivamente alle esigenze di tutti i servizi della provincia e degli enti pubblici.

Art. 2.
Compiti

All'ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) provvedere all'esercizio delle funzioni in materia di statistica, ivi comprese le funzioni di coordinamento delle attività statistiche degli enti ed organi di cui all'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628;

b) provvedere all'esecuzione delle rilevazioni dell'ISTAT rientranti nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali;

c) effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie rientranti nelle materie di competenza legislativa ed amministrativa provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali;

d) provvedere alla documentazione e a pubblicazioni, nonchè a ricerche concernenti la situazione ed i fatti sociali, culturali ed economici della provincia;

e) predisporre il materiale di documentazione statistica richiesto dagli organi della provincia e in particolare gli elementi statistici per i documenti e le relazioni programmatiche;

f) partecipare alla definizione ed allo sviluppo del sistema informativo provinciale, inteso ad organizzare i dati e le informazioni che interessano le attività amministrative e di governo della provincia;

g) presiedere alle ricerche statistiche curate dai servizi della provincia a mezzo dell'individuazione delle linee di indirizzo e coordinamento di cui al punto 1) del sucessivo art. 16;

h) eseguire eventuali lavori statistici per conto di amministrazioni ed enti pubblici, nonchè di organizzazioni, associazioni e privati, ai quali faranno carico le spese all'uopo occorrenti.

Art. 3.
Rapporto con l'Istituto centrale di statistica relativi alle attività statistiche esercitate a titolo di delega

L'ufficio cura direttamente l'inoltro all'ISTAT dei materiali relativi alle rilevazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 2. Tali rilevazioni sono identificate dall'ufficio d'accordo con l'ISTAT.

Art. 4.
Dati statistici relativi alla provincia di Trento

L'ISTAT fornisce all'ufficio, su richiesta del suo direttore, i dati statistici elementari di cui sia in possesso, relativi alle materie di cui alla lettera *b*) dell'art. 2.

Art. 5.
Collaborazioni esterne

Sono tenuti a prestare la loro collaborazione e a coordinarsi con l'ufficio gli enti pubblici locali, nonchè gli enti privati soggetti alla tutela, vigilanza o controllo da parte della provincia.

Per assolvere i compiti di cui all'art. 2, l'ufficio può avvalersi della collaborazione degli enti di cui al precedente comma. Per i compiti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) del medesimo art. 2 può avvalersi anche della collaborazione di istituzioni che hanno come fine la ricerca e lo studio in campo statistico, sociale ed economico. Esso può avvalersi, inoltre, della consulenza e della collaborazione di esperti statistici secondo le relative norme provinciali.

L'ufficio cura la catalogazione e l'archiviazione dei risultati delle rilevazioni statistiche che gli vengano comunicati.

Art. 6.
Coordinamento esterno

Ai fini del coordinamento di cui all'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, gli uffici delle amministrazioni statali e quelli degli enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale operanti in provincia di Trento, gli enti pubblici locali nonchè quelli privati operanti nella provincia e soggetti alla tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, della Regione o della provincia stessa, per le rilevazioni statistiche da loro disposte, concordano con l'ufficio le modalità di esecuzione dei progetti di rilevazione statistica con specifico riguardo alla compatibilità con altre rilevazioni e alla corretta impostazione tecnica delle rilevazioni stesse.

Degli atti di coordinamento di cui al comma precedente, l'ufficio dà comunicazione all'ISTAT.

Le pubblicazioni periodiche od occasionali, contenenti risultati di rilevazioni o elaborazioni statistiche concernenti la provincia di Trento, effettuate dagli enti pubblici locali, nonchè dagli enti privati soggetti alla tutela, vigilanza o controllo da parte della provincia, debbono essere trasmesse in duplice copia, non appena stampate, all'ufficio.

Art. 7.
Coordinamento interno

All'interno di ciascun servizio interessato a rilevazioni statistiche la giunta provinciale, con apposita deliberazione, nomina un funzionario di collegamento con l'ufficio. Egli coordina le attività statistiche del servizio ed è responsabile, per la sua sfera di competenza, della corretta esecuzione delle rilevazioni predisposte dall'ufficio.

I progetti di ricerche statistiche dei servizi della provincia sono indirizzati e coordinati conformemente al punto 1) del successivo art. 16.

Art. 8.
Rapporto con i comprensori

Ogni comprensorio designa un proprio funzionario per mantenere i collegamenti con l'ufficio e curare le attività statistiche che interessano le funzioni del comprensorio.

Art. 9.
Autonomia funzionale

Nell'espletamento dei compiti di propria spettanza, l'ufficio comunica direttamente con le amministrazioni ed enti interessati.

Art. 10.
Servizio di consulenza, di aggiornamento e di ispezione

Al fine di una corretta esecuzione delle rilevazioni statistiche da parte degli organi rilevatori, l'ufficio svolge, nei confronti degli stessi, servizio di consulenza, di aggiornamento e di ispezione.

Art. 11.
Obbligo di rispondere

E' fatto obbligo ad ognuno di fornire le notizie che gli vengano domandate in occasione dei censimenti, indagini e rilevazioni che siano stati indetti con legge provinciale o con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa.

Coloro che per sè, o come rappresentanti degli enti ed organi obbligati a rispondere ai sensi della presente legge non forniscano le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 800.000 irrogata dal presidente della giunta provinciale, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali stabilite dalle leggi dello Stato.

Art. 12.

Segreto statistico

Le notizie che si raccolgono in occasione dei censimenti particolari, delle indagini e delle rilevazioni statistiche di cui alla presente legge, sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun motivo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Possono essere comunicate solo all'autorità giudiziaria, quando lo richieda con sentenza, decreto o ordinanza emessa in corso di procedimento.

Coloro che per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano per scopi privati, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 120.000 a L. 800.000, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali stabilite dalle leggi dello Stato.

Art. 13.

Sanzioni

Le sanzioni amministrative, previste negli articoli precedenti, sono irrogate dal presidente della giunta provinciale.

L'accertamento delle violazioni di cui al precedente comma spetta al direttore dell'ufficio o suo delegato ovvero, nel caso di violazione da parte del direttore, al presidente della giunta.

Si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati alla Tesoreria della provincia e sono introitati nel bilancio provinciale.

Art. 14.

Organi dell'ufficio

Sono organi dell'ufficio:

il consiglio statistico provinciale;
il comitato scientifico;
il direttore dell'ufficio;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 15.

Consiglio statistico provinciale

Il consiglio statistico è nominato dalla giunta provinciale ed è composto dai seguenti membri:

a) il direttore dell'ufficio;

b) i tre membri del comitato scientifico di cui al successivo art. 17;

c) un rappresentante della C.C.I.A.A.;

d) un rappresentante dell'ISTAT;

e) i direttori generali responsabili per la programmazione economica, l'urbanistica, la ragioneria e l'organizzazione;

f) un rappresentante dei comprensori designato unitariamente dai presidenti dei comprensori;

g) un rappresentante dell'Istituto trentino di cultura;

h) un rappresentante del comune capoluogo di provincia.

Funge da segretario un funzionario dell'ufficio, designato dal direttore medesimo.

Il consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutti gli organi od enti di cui al primo comma del presente articolo abbiano proceduto alla nomina di loro spettanza.

Il consiglio dura in carica cinque anni.

Nella prima riunione, il consiglio, convocato dal presidente della giunta provinciale, elegge il proprio presidente fra i membri del comitato scientifico.

Il consiglio, per quanto non precisato, dispone per la propria organizzazione.

Il consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.

Per la validità delle riunioni del consiglio è richiesta la presenza di almeno sette dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale quello del presidente.

Ai membri del consiglio sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, numero 26.

Art. 16.

Compiti del consiglio statistico provinciale

Al consiglio statistico provinciale spetta di:

1) predisporre il programma statistico pluriennale e quello annuale e loro aggiornamenti, nonchè il bilancio pluriennale ed annuale e loro variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale; i programmi statistici comprendono le rilevazioni curate dall'ufficio e devono esprimere le lineee di indirizzo e di coordinamento delle ricerche statistiche dei servizi della provincia, ivi compreso il sistema informativo provinciale;

2) assicurare l'indipendenza tecnica dell'ufficio dagli altri organi provinciali, garantendo la corretta applicazione delle metodologie statistiche nell'impostazione ed esecuzione delle indagini e nella presentazione dei relativi risultati, in modo che ne risulti assicurata l'obbiettività;

3) vigilare sulla corretta esecuzione del programma statistico annuale;

4) esprimere pareri nei casi previsti da leggi o da regolamenti;

5) esprimere pareri sulle singole questioni su cui è investito dal suo presidente o dal direttore dell'ufficio o dalle richieste congiunte di almeno due componenti.

Le decisioni riguardanti la metodologia statistica dell'impostazione ed esecuzione delle indagini, nonchè della presentazione dei relativi risultati, devono avere il parere favorevole del comitato scientifico.

Art. 17.

Il comitato scientifico

Il comitato scientifico è composto da tre membri, di cui uno designato dalle minoranze del consiglio provinciale nominati dalla giunta provinciale e scelti tra professori universitari competenti nelle materie statistiche.

Il comitato dura in carica cinque anni.

Funge da presidente del comitato il presidente del consiglio statistico provinciale.

Alle riunioni del comitato partecipa con voto consultivo il direttore dell'ufficio che svolge anche le funzioni di segretario.

Ai membri del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 18.

Compiti del comitato scientifico

Al comitato scientifico spetta di:

esprimere i pareri di cui al secondo comma del precedente art. 16;

esprimere parere su singole questioni proposte dal consiglio statistico provinciale o dal direttore dell'ufficio;

esprimere pareri nei casi previsti da leggi o da regolamenti.

Art. 19.

Direttore dell'ufficio

La gestione dell'ufficio è affidata al direttore al quale spetta in particolare di:

a) provvedere alla stesura della proposta dei programmi statistici e loro aggiornamenti e curarne l'esecuzione;

b) provvedere alla stesura dei progetti di bilancio preventivo e redigere il conto consuntivo;

c) dirigere il personale dell'ufficio;

d) impegnare, liquidare ed ordinare il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti sui singoli capitoli di bilancio;

e) stipulare per l'ufficio contratti d'opera, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie connesse con rilevazioni statistiche e censimenti generali e particolari;

f) nominare i rilevatori previa determinazione del numero e della misura del compenso da corrispondere in relazione al lavoro svolto e con riferimento al trattamento economico delle analoghe qualifiche del personale provinciale;

g) determinare la misura dei compensi da corrispondere agli esperti ed agli enti di cui all'art. 5 che collaborano alle rilevazioni statistiche nell'interesse dell'ufficio;

h) stipulare i contratti;

i) firmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali d'incasso;

l) vigilare sulle attività statistiche dei servizi della provincia;

m) curare quanto occorre per il buon funzionamento dell'ufficio.

In caso di sua assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal funzionario che lo segue nel ruolo.

Art. 20.
Collegio dei revisori

La gestione finanziaria dell'ufficio è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori, composto da un magistrato della Corte dei conti di presidente, da un rappresentante designato dalle minoranze del consiglio provinciale e da un funzionario dell'amministrazione provinciale nominato dalla giunta provinciale.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio statistico provinciale. Copia della relazione è accompagnata al rendiconto.

Ai membri del collegio dei revisori spetta una indennità di carica che viene fissata dalla giunta provinciale a carico del bilancio dell'ufficio.

Art. 21.
Entrate dell'ufficio

Le entrate dell'ufficio sono:

a) l'assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale in misura da assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio, tenuto conto anche delle altre entrate;

b) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi;

c) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'ufficio.

Tutte le entrate di pertinenza dell'ufficio devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

All'assegnazione delle somme di cui alla lettera a) del primo comma, provvede la giunta provinciale mediante gli stanziamenti autorizzati a termini dell'art. 32.

L'erogazione all'ufficio delle somme assegnate è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria dell'ufficio, in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni trimestrali di cassa. A tal fine, l'ufficio presenterà all'assessorato provinciale competente i dati relativi ai fabbisogni di cassa, distinti per capitoli di spesa.

Art. 22.
Programmi, bilanci e gestione finanziaria

L'ufficio adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio plurinnale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma statistico pluriennale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendo comunque l'iniziale estensione.

Le previsioni di bilancio annuale dell'ufficio sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa con riferimento al programma statistico annuale.

Il bilancio annuale di previsione, accompagnato dal programma statistico, è inviato alla giunta provinciale per l'approvazione entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è unito al bilancio della provincia.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sull'attività svolta, è presentato alla giunta provinciale per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è unito al rendiconto generale della provincia.

L'avanzo o il disavanzo di consuntivo è iscritto nel bilancio annuale di previsione nei termini e con le modalità previste dalla legge provinciale di contabilità.

L'ufficio ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della provincia alle medesime condizioni.

per quanto non previsto dalla presente si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 23.
Spese dell'ufficio

Nell'ambito delle attribuzioni previste dalla presente legge, sono poste a carico del bilancio dell'ufficio le spese relative alla documentazione, all'effettuazione di indagini, studi, elaborazioni, forniture e produzioni di pubblicazioni di carattere statistico, controlli, all'esercizio dei compiti attribuiti all'ufficio, nonchè alle collaborazioni, con esclusione di quelle indicate al comma successivo.

Le spese per il personale provinciale assegnato all'ufficio, ad eccezione di quelle di cui alla lettera f) dell'art. 19, quelle per la sede e relative attrezzature, quelle per le forniture e servizi generali di funzionamento nonchè quelle per i compensi di cui agli articoli 15 e 17, sono assunte dalla giunta provinciale a carico dei competenti stanziamenti del bilancio provinciale con le modalità previste dalle relative leggi.

Art. 24.
Ruolo speciale di statistica

Ai quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il quadro R - ruolo speciale di statistica, costituente l'allegato A) della presente legge.

Art. 25
Servizio statistico

All'art. 2, lettera c), della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è soppressa la parola «statistica».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente punto: «f) statistica».

Art. 26.
Titoli di studio per l'ammissione al ruolo speciale di statistica

All'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente ruolo:

«Ruolo speciale di statistica:

diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche. in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio, in economia politica ed ogni altro tipo di laurea purchè congiunta al diploma di statistica».

All'art. 58 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente ruolo:

«Ruolo speciale di statistica:

diploma in statistica».

Art. 27.
Programmi d'esami

All'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, viene aggiunto il seguente comma:

«I programmi d'esame ai posti del ruolo speciale di statistica saranno determinati su proposta del consiglio statistico provinciale».

Art. 28.
Commissione d'esame

All'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modificazioni, viene aggiunto il seguente comma:

«Della commissione esaminatrice per l'assunzione del personale del ruolo speciale di statistica farà parte, nel novero degli esperti di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, un membro designato dal consiglio statistico provinciale».

Art. 29.
Dotazione di personale all'ufficio

Il parere del consiglio statistico provinciale è obbligatorio in ordine all'assegnazione e al ritiro del personale dell'ufficio, che vengano disposti ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

Ai fini del funzionamento dell'ufficio deve essere assicurata la seguente dotazione minima di personale:

personale con qualifica non inferiore a direttore di divisione, n. 3;

VII livello, n. 2;

VI livello, n. 8;

IV livello, n. 10.

Art. 30.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge è consentito, in deroga alle disposizioni dell'art. 14 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, il passaggio da altri ruoli al ruolo speciale di statistica, mediante concorso interno per titoli, al personale provvisto di titolo di studio richiesto per il ruolo medesimo conservando la posizione giuridica ed economica acquisita nel ruolo di provenienza.

Fino a quando non sarà ricoperto nel ruolo speciale di statistica il posto con la qualifica di ispettore generale - direttore, la direzione dell'ufficio potrà essere affidata ad un funzionario dello stesso ruolo, o, in difetto, di altro ruolo purchè in possesso del prescritto titolo di studio, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Art. 31.

Disposizioni transitorie per il bilancio

Nella prima applicazione della presente legge, l'ufficio adotta un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa per un esercizio finanziario che comincia dal primo giorno del mese successivo a quello di nomina degli organi e termina il 31 dicembre 1981, prescindendo dalle disposizioni recate dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 22.

Il bilancio di previsione di cui al comma precedente è inviato alla giunta provinciale per l'approvazione, almeno dieci goirni prima dell'inizio dello stesso esercizio finanziario.

Art. 32.

Autorizzazione di spesa

Per i fini di cui all'art. 21 è autorizzato lo stanziamento di L. 60.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 33.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 60.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 32 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce « programmazione ed organizzazione » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Alla copertura del maggiore onere annuo di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 15 e 17 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce «servizi generali» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Alla copertura del maggiore onere di L. 90.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 24 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

All'onere di L. 60.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 32 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « programmazione ed organizzazione » del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

All'onere valutato nell'importo di L. 1.100.000 derivante dall'applicazione degli articoli 15 e 17 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

All'onere valutato nell'importo di L. 100 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 24 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 34.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 151.000.000	L. 61.000.000
In aumento:		
Cap. 12120 - tit. 1 - sez. 1 - cat. 5 (di nuova istituzione). — Spesa per l'assegnazione di somme all'ufficio di statistica della provincia di Trento	» 60.000.000	» 60.000.000
Cap. 12200. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	» 90.000.000	» —
Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	» 1.000.000	» 1.000.000
Totale variazioni in aumento . .	L. 151.000.000	L. 61.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, le somme di cui al precedente art. 33 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programmi ed aree di attività indicati nel quarto, quinto e sesto comma dello stesso articolo 33.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 13 aprile 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

ALLEGATO *A*

RUOLO SPECIALE DI STATISTICA

	N. posti
Ispettore generale - direttore	1
Direttore di divisione	2
7° livello funzionale-retributivo	2
6° livello funzionale-retributivo	4
Totale . . .	9

(4537)

LEGGE PROVINCIALE 21 aprile 1981, **n. 7.**

Istituzione e gestione dei ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale e modalità di iscrizione nei ruoli medesimi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI NOMINATIVI PROVINCIALI

Art. 1.

Sono istituiti i ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti, in conformità ai piani sanitari nazionale e provinciale, nelle piante organiche delle singole unità sanitarie locali.

Le unità sanitarie locali sono tenute ad inviare alla giunta provinciale copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche, nonché delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni.

Le unità sanitarie locali sono tenute altresì a comunicare alla giunta provinciale le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonché le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso. Le comunicazioni devono essere effettuate nei termini e secondo le modalità da stabilirsi con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 2.

Le iscrizioni del personale nei ruoli nominativi provinciali e le variazioni conseguenti a cessazioni dal servizio e a modifiche intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto, sono disposte con deliberazione della giunta provinciale.

Per quanto concerne la predisposizione e pubblicazione annuale dei ruoli nominativi e la rettifica di eventuali errori od omissioni, si applicano le norme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, intendendo sostituita alla Regione la provincia autonoma ed al presidente della giunta regionale il presidente della giunta provinciale.

Art. 3.

Nel caso di inadempienza da parte delle unità sanitarie locali agli obblighi previsti dalla presente legge, la giunta provinciale provvederà all'adozione degli atti richiesti in via sostitutiva mediante apposito commissario secondo le norme in vigore.

Titolo II

NORME PER LA PRIMA ISCRIZIONE DEL PERSONALE NEI RUOLI NOMINATIVI PROVINCIALI

Art. 4.

Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali di cui al precedente art. 1 il personale dipendente dagli enti sottoelencati o che da essi dipendeva alla data dell'avvenuta soppressione:

a) enti ospedalieri;

b) consorzi di enti locali per la gestione di servizi igienico-sanitari, salvo i disposto della successiva lettera *c*);

c) enti di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, limitatamente ai servizi sanitari da essi gestiti;

d) comuni, limitatamente agli uffici d'igiene e sanità comunque denominati e agli altri servizi o presidi che esercitano funzioni in materia igienico-sanitaria.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi il personale di cui al comma precedente deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1) personale di ruolo addetto in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977 ai servizi sanitari trasferiti;

2) personale di ruolo assegnato ai servizi sanitari trasferiti a seguito:

a) di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) di assunzione per chiamata, nei casi previsti dalla normativa dei singoli enti, avvenuta entro la data di cui alla lettera precedente;

c) di inquadramento in ruolo previsto dalla normativa dei singoli enti, avvenuto entro la data indicata alle lettere precedenti;

3) personale di ruolo assunto o inquadrato con le modalità di cui al precedente n. 2), successivamente al 28 dicembre 1978, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

4) personale di ruolo già dipendente dagli enti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del presente articolo, che si trovi in posizione di comando o di distacco o sia messo a disposizione di altri enti;

5) personale di ruolo dipendente dagli enti di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato nel settore sanitario.

In relazione a quanto disposto dall'art. 33, primo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, il personale già dipendente dai consorzi costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, e addetto all'esercizio di attività socio-assistenziali nell'ambito dele funzioni di cui all'art. 8 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40, sarà inquadrato negli organici dei comprensori competenti per territorio con effetto dal 1° gennaio 1981, conservando la posizione giuridico-economica acquisita, previo adeguamento degli organici stessi, in quanto necessario. Qualora le funzioni già svolte da un consorzio siano state assunte da due diversi comprensori, questi ultimi provvederanno all'inquadramento nei rispettivi organici del personale sopra indicato in rapporto alla prevalente utilizzazione del personale stesso nell'uno o nell'altro ambito territoriale alla data di assunzione delle funzioni da parte dei comprensori.

Art. 5.

Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni previste per la sua individuazione dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, tenuto conto dei provvedimenti che si rendano necessari in relazione alle norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e fatto salvo il disposto del successivo art. 9:

a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse;

b) personale dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.);

c) personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);

d) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro.

Per il personale di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma precedente l'iscrizione nei ruoli nominativi sarà disposta in rapporto alle funzioni attribuite alle unità sanitarie locali.

Art. 6.

Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali il personale di ruolo dipendente dalla provincia di seguito indicato:

1) personale addetto in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977 al servizio di salute mentale, ovvero assegnato al servizio medesimo a seguito:

a) di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) di assunzione ai sensi dell'art. 62, comma terzo, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, avvenuta entro la data di cui alla lettera precedente;

2) personale asunto successivamente al 28 dicembre 1978 mediante pubblico concorso o ai sensi dell'art. 62, comma terzo, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive

modificazioni, per la copertura di posti previsti nei ruoli di cui ai quadri G 2, O 8, O 9, O 10, O 11 e P 1 compresi nell'allegato I della citata legge provinciale n. 8, e successive modificazioni;

3) personale in servizio presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale, fermo il disposto del successivo n. 4;

4) il veterinario provinciale, salvo diversa necessità della provincia;

5) personale in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato nel settore sanitario;

6) personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al quadro P 3 compreso nell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, in applicazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale di cui al n. 1), non appartenente ai ruoli indicati al n. 2), quello di cui al n. 3) e quello di cui al n. 5) del primo comma, quest'ultimo qualora svolga mansioni amministrative, può presentare alla giunta provinciale domanda per essere mantenuto nei ruoli della provincia. Sulla domanda decide la giunta stessa con propria deliberazione.

Il personale di cui al presente articolo, che sarà iscritto nei ruoli nominativi provinciali, conserva i benefici di carattere giuridico-economico previsti dall'ordinamento della provincia, in ordine ai quali l'accordo nazionale unico di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non disporrà diversamente.

Il personale infermieristico del ruolo speciale dei servizi di salute mentale iscritto nei ruoli nominativi provinciali potrà essere utilizzato, anche a seguito della sua assegnazione nei posti delle piante organiche delle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, presso altre unità sanitarie locali nel cui ambito territoriale sono stati istituiti i servizi psichiatrici di diagnosi e cura ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, fino a quando non si sarà provveduto alla copertura dei posti previsti nelle piante organiche delle medesime unità sanitarie locali. In tal caso al personale stesso continueranno ad essere applicate, in quanto compatibili con il presente comma, le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, e successive modifiche, nonché quelle del relativo regolamento di esecuzione. Le modalità relative all'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, nonché quelle inerenti all'individuazione del personale che sarà utilizzato a norma del presente comma, verranno stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le unità sanitarie locali interessate e le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale.

All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi terzo e quarto le unità sanitarie locali interessate faranno fronte con fondi a carico del bilancio della provincia. A tal fine saranno apportate al bilancio stesso le necessarie variazioni.

Art. 7.

Sarà parimenti iscritto nei ruoli nominativi provinciali il personale che abbia superato il concorso riservato previsto dall'art. 47, quinto comma, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.

Per l'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali gli enti e amministrazioni da cui dipende il personale indicato agli articoli 4 e 5 ovvero, qualora sia già avvenuto il trasferimento delle relative funzioni, le unità sanitarie locali trasmettono alla provincia appositi elenchi nominativi del personale in servizio alla data che sarà indicata dalla giunta provinciale con propria deliberazione, recante anche l'indicazione dei termini e delle modalità per la suddetta trasmissione.

Prima della loro trasmissione ai sensi del precedente comma, gli elenchi devono essere portati a conoscenza del personale mediante adeguate forme di pubblicizzazione a cura degli enti e amministrazioni di cui agli articoli 4 e 5 o delle unità sanitarie locali. Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dagli interessati all'ente o amministrazione di appartenenza ovvero all'unità sanitaria locale entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione degli elenchi.

Per il personale dipendente dalla provincia di cui al precedente art. 6 gli elenchi sono formati a resi pubblici a cura della provincia stessa. Si applica il disposto del comma precedente in ordine ad eventuali istanze di correzione.

Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi effettuata ai sensi del presente articolo, devono essere comunicate alla provincia entro trenta giorni dal loro verificarsi, con le stesse modalità prescritte per la trasmissione degli elenchi medesimi.

Nel caso di inadempimento da parte delle unità sanitarie locali di quanto previsto nei precedenti commi primo e quarto, si applica la disposizione di cui all'art. 3.

L'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali è disposta con deliberazione della giunta provinciale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e rispettivamente, per il personale contemplato dal precedente art. 6, sula base delle tabelle di cui all'allegato 1) della presente legge.

Art. 9.

Il personale degli enti di cui agli articoli 67 e 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, comandato presso la provincia e comunque utilizzato, sarà inquadrato nei ruoli della provincia stessa, sempreché non presenti domanda di iscrizione nei ruoli nominativi provinciali di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli della provincia sarà effettuato sulla base delle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato 2) della presente legge.

Al personale inquadrato nelle qualifiche di direttore generale, ispettore generale, direttore di divisione e qualifiche equiparate è riconosciuta nelle stesse l'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta nella qualifica di provenienza. Qualora il trattamento economico, esclusa l'indennità integrativa speciale, spettante per la nuova qualifica risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà valutata ai fini dell'attribuzione di scatti convenzionali di importo pari o immediatamente superiore alla differenza stessa.

Al personale inquadrato nei livelli funzionali-retributivi è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello di inquadramento per classe e scatti e con la eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento economico complessivo in godimento presso l'ente di provenienza, esclusa l'indennità integrativa speciale.

Se più favorevole, verrà attribuito lo stipendio del livello di inquadramento, di importo pari o immediatamente superiore a quello della posizione economica individuale determinata secondo il seguente procedimento:

a) si calcola il trattamento economico derivante da un virtuale inquadramento nelle carriere e parametri previsti nel preesistente ordinamento provinciale, sulla base dell'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta nella qualifica di provenienza e qualifiche equipollenti, da effettuarsi secondo i seguenti criteri:

nella carriera direttiva i collaboratori coordinatori e i collaboratori, con l'attribuzione del parametro 387, 307, 257, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente, di anni 11 e 6 mesi, 4 e 6 mesi e inferiore a 4 e 6 mesi; per i collaboratori coordinatori si considera anche l'anzianità maturata nella qualifica di collaboratore;

nella carriera di concetto gli assistenti coordinatori, gli assistenti e qualifiche equipollenti, con l'attribuzione del parametro 370, 302, 260, 227, e 188, se in possesso di una anzianità, rispettivamente, di anni 19, 12, 9, 2 e inferiore a 2; per gli assistenti coordinatori si considera anche l'anzianità maturata nella qualifica di assistente e qualifiche equipollenti;

nella carriera esecutiva gli archivisti dattilografi, gli operatori tecnici e qualifiche equipollenti, con l'attribuzione del parametro 245, 218, 188, 168 e 143, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente, di anni 19, 12, 9, 2 e inferiore a 2;

nella carriera ausiliaria i commessi con l'attribuzione del parametro 188, 175, 145 e 135, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente, di anni 14, 10, 2 e inferiore a 2;

l'anzianità eccedente è valutata ai fini del calcolo degli aumenti biennali;

b) al trattamento economico determinato ai sensi della precedente lettera *a*), viene aggiunto l'acconto sui futuri miglioramenti già previsti dalla legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1, nonchè la somma di cui alla lettera *d*), settimo comma, dell'art. 2 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, calcolata quale differenza fra il valore iniziale del livello di inquadramento e l'importo dello stipendio iniziale tabellare della car-

riera corrispondente a quella conseguente all'inquadramento di cui alla precedente lettera *a*); in ogni caso tale somma non potrà essere inferiore o superiore rispettivamente al limite minimo o massimo previsto dalla medesima lettera *d*).

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Con successiva legge provinciale l'organico della provincia, costituito dai quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sarà ampliato di un numero di posti corrispondente a quello del personale da inquadrare secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

L'inquadramento avrà effetto dalla data indicata all'art. 5, quarto comma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, come *sostituito* dalla legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441, e successive eventuali modificazioni.

A decorrere dalla data di cui al comma precedente e fino all'inquadramento, la provincia provvede, in via provvisoria all'amministrazione economica, normativa e di fine servizio del personale degli enti mutualistici da essa utilizzato.

Art. 10.

Alla copertura del maggiore onere di L. 410.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 9, nono comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

All'onere valutato nell'importo di lire 500 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 9, nono comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti . . .	L. 410.000.000	L. 300.000.000
In aumento:		
Cap. 12200. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L. 410.000.000	L. 300.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, le somme di cui al precedente art. 10 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso articolo 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 aprile 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 27 aprile 1981, n. 8.

Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

In relazione alla legge statale 4 agosto 1978, n. 440, la presente legge ha lo scopo di incrementare la produzione agricola nonché di favorire la formazione e l'arrotondamento delle aziende agricole e di salvaguardare la difesa del suolo e dell'ambiente naturale, mediante la messa a coltura delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

La disciplina contenuta nella presente legge si applica decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 2.

Caratteristiche delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate

Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.

Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui produzioni medie unitarie dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il quaranta per cento di quelle ottenute, per le stesse colture e nello stesso periodo in terreni della medesima zona censuaria aventi uguali caratteristiche catastali, tenendo conto delle attitudini colturali della zona.

Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti di irrigazione, la comparazione ai fini di cui al secondo comma del presente articolo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

Art. 3.

Terreni esclusi dalla utilizzazione agraria

Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;

b) le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i giardini e i parchi boscati;

c) i boschi, nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti ed organi pubblici competenti;

d) le cave;

e) i terreni necessari per le attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti o adottati.

L'esclusione dei terreni di cui alla precedente lettera *e*) opera a far tempo dalla loro effettiva utilizzazione ai fini predetti. In caso di terreni già assegnati, il rilascio da parte dell'assegnatario avrà luogo entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta dell'avente titolo e per la data fissata con deliberazione della giunta provinciale dopo aver sentito le parti. I termini fissati in eventuali concessioni edilizie rimangono sospesi fino alla data del rilascio.

Art. 4.

Composizione e compiti della commissione provinciale

La definizione degli elementi di comparazione di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 2 e l'adozione del parere sulle domande di assegnazione per l'accertamento delle condizioni stabilite dalla presente legge spettano ad una commissione provinciale nominata dalla giunta provinciale e composta:

dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato che la presiede;

da due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;
da tre rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti;
da due rappresentanti della cooperazione agricola;
da due rappresentanti dei lavoratori agricoli;
da quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell'associazione provinciale dei comuni italiani e dell'unione nazionale dei comuni e enti montani.

I componenti la commissione di cui al comma precedente sono nominati su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari, dei rappresentanti della cooperazione agricola e dei lavoratori agricoli, da parte delle rispettive organizzazioni sindacali professionali e cooperative a base nazionale maggiormente rappresentative tramite le loro organizzazioni provinciali, nonché dall'U.A.C.T. (unione autonoma coltivatori trentini) che designerà uno dei tre rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti, previsti al punto 3) del comma precedente.

La commissione di cui al primo comma viene inoltre integrata, ogni qualvolta vengano trattati argomenti concernenti singoli comprensori, dal:

funzionario preposto alla sezione staccata dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio;

presidente del comitato agricolo comprensoriale o da un membro del comitato stesso designato dal presidente.

Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato provinciale cui è affidata la materia dell'agricoltura.

La commissione resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle organizzazioni che li hanno designati.

Ai componenti della commissione provinciale sono corrisposti i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Nella prima applicazione della presente legge la commissione è nominata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 5.
Assegnazione delle terre

La giunta provinciale, su conforme parere della commissione di cui all'art. 4 per l'accertamento delle condizioni stabilite dalla presente legge, provvede con propria deliberazione ad assegnare le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

Nell'assegnazione viene data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, nonché ai residenti nel comune dove si trovano i terreni cui si riferisce la domanda di assegnazione o di titolari di aziende confinanti con gli stessi che intendano ampliare la propria attività agricola.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440, il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo il rimborso eventualmente dovuto all'assegnatario per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso provvedimento di assegnazione, previo parere della apposita commissione di cui all'art. 4.

Per i rapporti fra proprietari e usufruttuari delle terre e assegnatari valgono le norme previste dal sesto comma dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 6.
Facoltà dei proprietari e aventi diritto

I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere alla giunta provinciale, entro novanta giorni dalla notificazione della domanda del richiedente, di coltivare direttamente le terre di cui alla presente legge allegando alla richiesta un piano di utilizzazione agraria delle stesse.

Sulla richiesta decide la giunta provinciale, fissando anche i termini per l'esecuzione del piano che verrà accertata dalla sezione staccata dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Qualora i proprietari o gli aventi diritto non realizzino il piano di utilizzazione agraria entro i termini stabiliti dalla giunta provinciale, i terreni potranno essere assegnati ai soggetti richiedenti ed il proprietario non potrà più inoltrare richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

Art. 7.
Domande di assegnazione

Le domande intese ad ottenere l'assegnazione delle terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate sono presentate alla giunta provinciale tramite le sezioni staccate competenti per territorio dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che effettuata entro sessanta giorni l'istruttoria delle stesse, provvederanno a richiedere, ad eccezione del caso di accoglimento della richiesta di cui al precedente art. 6, il parere di competenza alla commissione di cui all'art. 4.

Le domande devono contenere l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e dei proprietari e aventi diritto sui terreni oggetto della domanda ed essere corredate:

1) da un estratto della mappa catastale ove è evidenziato il terreno oggetto della domanda;
2) dall'estratto tavolare relativo al terreno oggetto della domanda;
3) da un piano di utilizzazione agraria del terreno stesso.

La sezione staccata dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, assunte sommarie informazioni, provvede a notificare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai proprietari ed agli aventi diritto copia della domanda e degli allegati. Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, sezione IV, del libro I del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Alle domande di assegnazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate di proprietà di lavoratori emigrati all'estero non viene dato corso, per due anni e sei mesi dalla presentazione della domanda, qualora gli stessi facciano pervenire, alla sezione staccata dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro contottanta giorni dalla notificazione della domanda, una dichiarazione con la quale si impegnano a mettere a coltura i terreni entro il termine di due anni.

Art. 8.
Parere della commissione

La commissione di cui all'art. 4 esprime il parere sulle domande di assegnazione delle terre di cui alla presente legge entro trenta giorni dalla richiesta della sezione staccata dello ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Alle riunioni della commissione per la formulazione del parere devono essere invitati ad intervenire il proprietario e gli aventi diritto, i quali possono comunque farsi rappresentare legalmente o far pervenire alla commissione stessa osservazioni o rilievi entro la data della riunione.

Art. 9.
Revoca dell'assegnazione

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, la commissione di cui al precedente art. 4, su istanza dei proprietari e aventi diritti reali di godimento, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propone alla giunta provinciale la revoca dell'assegnazione.

Art. 10.
Preferenze

Le domande intese ad ottenere provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di agricoltura, per l'esecuzione di piani di utilizzazione agraria di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, sono esaminate ed accolte con precedenza rispetto alle domande presentate da altri richiedenti anche in deroga all'art. 84 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39.

Art. 11.
Rilevazione dei terreni e disposizione finale

La giunta provinciale completerà, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rilevazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, riferite a ciascun comune della provincia, che verrà comunicata al consiglio provinciale.

Per quanto non previsto nella presente legge valgono le disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 12.

Copertura degli oneri

All'onere valutato nell'importo di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 13.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82, di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, la somma di cui al precedente art. 12 è portata in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel primo comma dello stesso art. 12.

La presente legge sarà publicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 aprile 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 27 aprile 1981, n. 9.

Modificazioni alla legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 42, concernente: « Intervento per la realizzazione di progetti pilota in campo energetico ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 42, concernente « Intervento per la realizzazione di progetti pilota in campo energetico » sono apportate le seguenti modificazioni:

l'art. 1 è sostituito dal seguente:

« La provincia autonoma di Trento, in sintonia con le indicazioni del programma energetico nazionale, pone in atto iniziative per favorire la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e la razionalizzazione della domanda complessiva di energia nell'ambito delle aree di intervento previste dal successivo art. 2. »;

l'art. 2 è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo precedente, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con università, enti, società, ditte ed esperti nel campo del settore energetico, dirette a realizzare interventi operativi nelle seguenti aree di specifico interesse provinciale:

a) verifica delle dispersioni termiche negli edifici pubblici e privati mediante rilevazioni termografiche infrarosse;

b) tipologie edilizie ad uso pubblico e privato secondo le moderne tecniche dell'edilizia solare passiva;

c) criteri per la valutazione delle prestazioni nel campo delle applicazioni delle tecniche che utilizzano le fonti alternative;

d) mappe del territorio provinciale predisposte secondo le caratteristiche meteosolari, anemologiche e le anomalie geotermiche;

e) studio dei fabbisogni energetici e relativi usi finali;

f) realizzazione di impianti autonomi per la distribuzione continua di fluidi energetici;

g) estensione della metanizzazione in aree potenzialmente allacciabili al metanodotto principale;

h) redazione di un modello per la verifica dei benefici potenziali derivanti al sistema energetico provinciale dall'introduzione di particolari interventi;

i) il piano di fattibilità di impianti di teleriscaldamento mediante il recupero di cascami di calore industriale;

l) realizzazione di impianti per il recupero di energia da rifiuti solidi;

m) redazione di alcuni progetti tipo di impianti anaerobici per il trattamento dei liquami zootecnici per la produzione di biogas, che prevedono anche una razionale utilizzazione del gas prodotto. »;

all'art. 3, il secondo comma è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 aprile 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4538)

LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 1981, **n. 10.**

Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME DI ORGANIZZAZIONE DEL COMPRENSORIO

Art. 1.

Funzioni del comprensorio

Il comprensorio esercita le funzioni di programmazione dell'assetto urbanistico e dello sviluppo economico, ad esso attribuite dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, e successive modifiche, rispettivamente dalla legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25.

Oltre ai compiti previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il comprensorio esercita le funzioni ad esso attribuite o delegate con leggi della provincia, o che gli fossero comunque affidate dai comuni o dai consorzi di bacino imbrifero montano in conformità alle leggi in vigore; può altresì assumere ogni altra iniziativa ed attività diretta a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzare l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione come comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta comunità provinciale.

Art. 2.

Organi

Gli organi del comprensorio sono:

a) l'assemblea;

b) la giunta;

c) il presidente.

I membri dell'assemblea assumono il nome di consiglieri del comprensorio; i membri della giunta quello di assessori del comprensorio.

Art. 3.
Potere regolamentare

Il comprensorio è dotato di autonomia regolamentare per l'organizzazione propria e delle aziende da esso dipendenti.

I regolamenti, adottati in conformità alla legislazione vigente in materia ed allo statuto, devono in particolare contenere disposizioni relative:

a) alle procedure per la convocazione e per il funzionamento dell'assemblea, assicurando in particolare la possibilità di preventiva conoscenza degli atti da parte di tutti i consiglieri;

b) alle procedure per la convocazione ed il funzionamento della giunta;

c) alla costituzione ed alle attività delle commissioni consiliari;

d) al procedimento di esame dei provvedimenti e degli atti di competenza conprensoriale;

e) alle modalità di voto ed ai casi di segretezza delle sedute;

f) all'esercizio del diritto all'informazione sulle attività del comprensorio;

g) all'ordinamento degli uffici.

Art. 4.
Compiti dell'assemblea

L'assemblea determina gli indirizzi politico-amministrativi, di programmazione e di intervento del comprensorio e ne controlla l'attuazione.

Spetta all'assemblea:

1) deliberare lo statuto, le sue modifiche ed integrazioni, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
2) eleggere il presidente, il vicepresidente e la giunta;
3) approvare i bilanci annuali e pluriennali, le loro variazioni ed il rendiconto generale;
4) adottare i piani ed i programmi pluriennali;
5) approvare la pianta organica, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale;
6) approvare i regolamenti;
7) approvare le modalità per l'assunzione di funzioni proprie dei comuni, quando esse vengono affidate ai comprensori ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62;
8) determinare le modalità ed i criteri da osservare nella delega ad altri enti delle realizzazioni indicate dall'art. 12 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62;
9) deliberare i provvedimenti che la legge o lo statuto attribuiscono specificatamente alla competenza dell'assemblea del comprensorio.

Art. 5.
Funzioni dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal presidente del comprensorio ogni qualvolta che la giunta comprensoriale lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata purchè l'avviso ai consiglieri sia consegnato almeno ventiquattro ore prima.

Le deliberazioni dell'assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri ad essa assegnati e se non sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo statuto prescrivano una maggioranza qualificata.

Fatte salve le norme speciali previste per l'elezione della giunta e del presidente, nonché per le deliberazioni di approvazione, di modifica o di integrazione dello statuto, quando una seduta non abbia potuto avere luogo per mancanza di numero legale, l'assemblea del comprensorio può essere riunita in seconda convocazione, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Art. 6.
Designazione di rappresentanti di minoranza

In tutti i casi in cui l'assemblea comprensoriale debba designare rappresentanti di minoranza, essa esprime il voto solo su proposte nominative avanzate dalle minoranze stesse. La designazione avviene con sistema di votazione a voto limitato.

Art. 7.
La giunta comprensoriale

La giunta comprensoriale è composta dal presidente del comprensorio e da un massimo di altri nove membri.

Non più di due assessori possono venire eletti dall'assemblea anche al di fuori del proprio seno, fra cittadini aventi i requisiti per essere eletti membri dell'assemblea stessa; questi partecipano alle sedute dell'assemblea con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

L'elezione, fermo quanto stabilito per la nomina del presidente, è fatta con le stesse modalità prescritte dalla legge regionale per l'elezione della giunta comunale.

La giunta comprensoriale rimane in carica cinque anni. Se durante tale periodo si rende vacante uno dei seggi, l'assemblea provvede ad eleggere un nuovo membro, che rimarrà in carica per il solo tempo mancante allo scadere del quinquennio.

Dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, la giunta comprensoriale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina della nuova giunta.

Art. 8.
Compiti della giunta comprensoriale

Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al presidente ed all'assemblea e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta alla giunta comprensoriale adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni del comprensorio.

La giunta comprensoriale può adottare, sotto sua responsabilità, le deliberazioni di competenza dell'assemblea quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione o sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima riunione assembleare.

Non possono formare oggetto di deliberazione di urgenza quelle elencate ai numeri 1), 3) e 4) del secondo comma dell'art. 4 e le altre deliberazioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 9.
Riunioni della giunta comprensoriale

La giunta comprensoriale si riunisce su convocazione del presidente del comprensorio. La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo degli assessori.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 10.
Elezione del presidente del comprensorio

Il presidente del comprensorio viene eletto dall'assemblea fra i suoi componenti, prima della elezione della giunta comprensoriale, con le stesse modalità prescritte dalla legge regionale per l'elezione del sindaco.

Il presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, al quale inoltre può delegare determinate sue funzioni.

Art. 11.
Compiti del presidente del comprensorio

Il presidente ha la rappresentanza legale del comprensorio. Gli competono altresì:

1) il controllo sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea o della giunta;
2) la firma degli atti e dei contratti del comprensorio;
3) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dei servizi comprensoriali.

Il presidente può delegare agli assessori la firma di determinate categorie di atti.

Art. 12.
Decadenza dei consiglieri

I consiglieri del comprensorio decadono dalla carica nei casi in cui sopravvenga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità; i consiglieri eletti decadono altresì nel caso in cui non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'assemblea.

Le deliberazioni relative sono adottate dall'assemblea, su proposta del presidente, decorso il termine di quindici giorni dall'invio notificato in forma giudiziale all'interessato perché fornisca eventuali giustificazioni.

In caso di decadenza, di morte o di dimissioni di un consigliere del comprensorio, si provvede alla relativa sostituzione, con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 13.

Responsabilità e revoca

Il presidente del comprensorio e la giunta rispondono del proprio operato di fronte all'assemblea.

Il voto contrario dell'assemblea su una proposta della giunta non comporta obbligo di dimissioni, salvo che la giunta non abbia posto su di essa la questione di fiducia.

Quando la maggioranza dei consiglieri in carica, con votazione segreta in seduta pubblica, approva una mozione motivata di sfiducia verso la giunta o il presidente, questi cessano dall'ufficio esercitando le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione.

Il presidente e gli assessori possono essere revocati dall'assemblea su proposta motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri, votata ad appello nominale ed approvata a maggioranza dei consiglieri in carica. Se la proposta è approvata, il presidente e la giunta rimangono in carica sino all'elezione dei successori, solo per l'ordinaria amministrazione.

La mozione di sfiducia e la proposta di revoca sono poste in discussione secondo i tempi e le modalità di cui alla lettera *a*) dell'art. 3.

Art. 14.

Decadenza e sospensione dalle cariche del presidente e degli assessori

Nei confronti del presidente e degli assessori si applicano le cause di decadenza e di sospensione dalle cariche previste dalla legislazione regionale per il sindaco, e rispettivamente per i membri della giunta comunale, riferite al comprensorio.

La decadenza va dichiarata con deliberazione dell'assemblea, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 12.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto. Se l'assemblea respinge le dimissioni o non provvede su di esse entro sessanta giorni, il dimissionario può rivolgersi alla giunta provinciale, la quale prende atto delle dimissioni entro trenta giorni.

Le dimissioni o la decadenza contemporanea di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza dell'intera giunta

In tale circostanza, salvo il caso di dimissioni divenute definitive con la presa d'atto, il presidente e la giunta rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo presidente e della nuova giunta.

Art. 15.

Indennità

Al presidente ed agli assessori è corrisposta una indennità di carica onnicomprensiva mensile pari a quella del sindaco, e rispettivamente degli assessori, di un comune con popolazione euguale a quella residente nel territorio del comprensorio.

Nel caso in cui l'amministratore comprensoriale ricopra altre cariche presso enti locali, l'ammontare dell'indennità di cui al primo comma deve essere determinato in modo che la somma delle indennità percepite per le cariche pubbliche ricoperte non superi il limite massimo consentito dal comma precedente.

Ai membri dell'assemblea comprensoriale compete il gettone di presenza e l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste dalle norme vigenti per gli amministratori comunali, nonché il rimborso delle spese forzose sostenute a causa del mandato, ivi comprese quelle di cui all'art. 10 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 4.

L'indennità di missione e il rimborso delle spese previsti al comma precedente competono anche ai membri della giunta comprensoriale.

Le deliberazioni delle assemblee comprensoriali, relative alla concessione dell'indennità di carica, del gettone di presenza e dell'indennità di missione di cui ai commi precedenti, sono soggette al controllo di legittimità e di merito.

Art. 16.

Il segretario comprensoriale

Il segretario comprensoriale svolge le funzioni attribuite al segretario comunale dall'art. 32 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, e successive modificazioni, ed inoltre assicura il dovuto coordinamento fra i vari settori e le varie attività, operando il collocamento di ognuna di queste con l'intera organizzazione dell'ente.

Art. 17.

Ordinamento degli uffici

L'ordinamento degli uffici dei comprensori è disciplinato con regolamenti, ai sensi del precedente art. 3, in armonia con i seguenti criteri:

a) gli uffici saranno normalmente ordinati, in relazione a settori omogenei di attività del comprensorio, in dipartimenti, cui spetta l'attuazione dei programmi approvati dagli organi politici del comprensorio;

b) saranno previste forme di verifica e di coordinamento dell'attività dei diversi dipartimenti, anche attraverso apposite conferenze, al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa del comprensorio ed il conseguimento degli obiettivi programmatici;

c) saranno disciplinati i compiti e le responsabilità degli eventuali coordinatori dei dipartimenti, ai quali saranno, tra l'altro, affidati compiti di collegamento tra le strutture amministrative e gli organi politici e funzioni di proposta per la migliore organizzazione del lavoro.

Art. 18.

Norme per uniformare il trattamento giuridico ed economico del personale dei comprensori a quello della provincia

Allo scopo di realizzare la mobilità del personale della provincia e dei comprensori in relazione ad esigenze reciproche, e per favorire il processo di omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale medesimo, con legge provinciale saranno disciplinate le modalità di adeguamento all'ordinamento del personale della provincia dei regolamenti del personale dei comprensori, ivi incluso quello di cui al precedente art. 16.

Fino a quando non verrà disposto diversamente con la legge provinciale di cui al comma precedente, al personale proprio dipendente dai comprensori continuano ad applicarsi le norme in vigore per il personale dei comuni della provincia.

TITOLO II

DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMPRENSORI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19.

Delega di funzioni

La delega ai comprensori di funzioni amministrative della provincia, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, avviene con l'osservanza dei principi e dei criteri stabiliti nella presente legge.

Capo II

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI COMPRENSORI

Art. 20.

Istituzione e composizione della conferenza dei presidenti dei comprensori

E' istituita presso la giunta provinciale la conferenza dei presidenti dei comprensori.

Fanno parte della conferenza i presidenti dei conprensori o, in caso di impedimento, i vicepresidenti.

La conferenza elegge nel proprio seno un presidente di turno, che resta in carica per un anno e può essere riconfermato.

I membri della giunta provinciale possono sempre intervenire alle sedute della conferenza e partecipare, senza diritto di voto, ai relativi lavori.

Art. 21.

Funzionamento della conferenza

Il presidente di turno convoca la conferenza almeno una volta al bimestre e, comunque, quando ne sia richiesto dal presidente della giunta provinciale o da tre componenti della conferenza.

Il presidente di turno provvede anche alla prima convocazione della conferenza, successiva alla scadenza del proprio mandato annuale.

Copia degli avvisi di convocazione è inviata anche al presidente della giunta provinciale.

La conferenza delibera validamente con la maggioranza assoluta dei membri che la compongono.

La prima convocazione della conferenza è disposta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal presidente della giunta provinciale, il quale provvede altresì alla convocazione della conferenza in ogni altro caso di impedimento o assenza del presidente di turno.

Art. 22.

Compiti della conferenza

La conferenza è organo consultivo intercomprensoriale. Essa esprime pareri su tutte le materie di interesse comune ai comprensori, che le siano sottoposte dal presidente della giunta provinciale o dai singoli presidenti dei comprensori.

I disegni di legge di iniziativa della giunta provinciale concernenti l'organizzazione o le funzioni dei comprensori devono essere corredati dal parere della conferenza.

La conferenza è tenuta ad esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dal detto parere.

Capo III

COMMISSIONI PARITETICHE PROVINCIA-COMPRENSORIO

Art. 23.

Istituzione e composizione delle commissioni

Per ciascun comprensorio è costituita, presso la giunta provinciale, una commissione paritetica composta di tre membri espressi dal comprensorio, e di tre membri espressi dalla provincia.

I tre membri di estrazione comprensoriale sono: il presidente del comprensorio o, in sua assenza, il vicepresidente, l'assessore comprensoriale competente a seconda della materia trattata, e un membro dell'assemblea comprensoriale, designato dall'assemblea stessa tra le minoranze.

I tre membri di estrazione provinciale sono: il presidente della giunta, o un assessore da lui delegato, l'assessore competente a seconda della materia trattata, un consigliere provinciale espresso dalle minoranze.

Possono partecipare alle riunioni, con voto consultivo, due funzionari direttivi del comprensorio e due della provincia.

La commissione si riunisce ogni volta che il presidente della giunta provinciale lo ritenga opportuno, ovvero ne sia richiesto dal presidente del comprensorio.

La commissione è presieduta dal presidente della giunta provinciale, o dal proprio delegato. Ne è segretario un funzionario della provincia.

La commissione delibera con il voto favorevole di due membri per ciascuna delle sue componenti.

Fermo restando il disposto di cui al comma precedente, è ammessa la riunione congiunta delle commissioni paritetiche di più comprensori, al fine di consentire la trattazione globale e coordinata di determinati argomenti, o comunque per favorire idonee occasioni informative.

Art. 24.

Compiti della commissione

La commissione paritetica ha il compito di elaborare criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni delegate dalla provincia al comprensorio, secondo le disposizioni della presente legge.

La provincia ed i comprensori sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, in sede di commissione o altrimenti, ogni notizia utile per l'esercizio delle funzioni delegate.

Capo IV

PROCEDIMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE

Art. 25.

Conferimento delle deleghe

Il conferimento della delega di funzioni amministrative ai comprensori ha luogo per ciascuna materia con legge della provincia, la quale stabilisce i criteri generali cui la delega deve uniformarsi, nonché distinti termini per le determinazioni e le scadenze di cui all'art. 28.

Nella determinazione delle funzioni da delegare ai comprensori, la legge provinciale si adeguerà ai seguenti criteri:

1) l'ambito della delega sarà il più ampio possibile, compatibilmente con la riserva di cui al successivo articolo 26;

2) l'identificazione delle funzioni sarà realizzata, per quanto possibile, non in base alle competenze dei singoli assessorati provinciali ma per settori organici tenendo conto della connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, di guisa che il conferimento della delega risulti finalizzato ad assicurare una gestione sistematica e programmata.

Art. 26.

Funzioni della provincia

La legge provinciale di conferimento della delega mantiene in ogni caso alla provincia l'esercizio delle funzioni necessarie ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della programmazione provinciale, il controllo sull'esercizio delle funzioni delegate e la verifica periodica dei risultati operativi conseguiti.

Art. 27.

Documento d'intesa

La commissione paritetica di cui all'art. 23 elabora per ciascun comprensorio e per ciascuna legge di delega un documento d'intesa, relativo ai criteri e alle modalità di gestione dell'azione delegata.

In particolare, il documento d'intesa deve contenere concreti riferimenti alla programmazione provinciale e comprensoriale, alle risorse finanziarie ed al loro impiego, agli strumenti per l'esecuzione della delega, al personale eventualmente necessario per lo svolgimento dell'attività delegata, e ad ogni altra modalità ritenuta rilevante per la migliore esecuzione della delega.

Art. 28.

Inizio dell'esercizio delle funzioni delegate

Il documento d'intesa è sottoposto all'approvazione della giunta comprensoriale e successivamente della giunta provinciale.

Qualora a tali approvazioni non si addivenga entro il termine stabilito dalla legge di delega, la giunta provinciale provvede entro i successivi trenta giorni a predisporre e ad approvare un'apposita deliberazione che, per i comprensori per i quali non si sia raggiunta l'intesa, contenga le necessarie direttive in ordine alle modalità e criteri dell'azione delegata. Tale deliberazione può essere sostituita in qualsiasi momento dal relativo documento d'intesa.

Il conferimento della delega diviene operante alla data che la giunta provinciale determinerà in osservanza del termine massimo stabilito dalla legge di delega. Esso avverrà di norma contemporaneamente per tutti i comprensori, salvo che per particolari ragioni organizzative vengano fissate date diverse, sempre comunque entro il termine precitato.

Dei provvedimenti previsti dal presente articolo è data notizia mediante pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Capo V

ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE

Art. 29.

Criteri per l'esercizio delle attività delegate

Nell'esercizio delle funzioni delegate, il comprensorio si attiene alle indicazioni contenute nella legge di delega, nel documento d'intesa ovvero nella deliberazione assunta dalla giunta provinciale a termini del secondo comma dell'art. 28, e comunque agli indirizzi eventualmente emanati dalla giunta provinciale a fini dell'art. 26.

In particolare l'azione del comprensorio deve essere orientata alla realizzazione degli obiettivi della programmazione dello sviluppo sociale, culturale ed economico della popolazione ed ispirata alla necessità di superare, in una prospettiva unitaria, le visioni settoriali e campanilistiche nonché di promuovere, nella gestione dei servizi, la più ampia partecipazione delle popolazioni interessate e delle loro legittime espressioni aggregative nel rispetto delle autonomie locali.

Art. 30.

Verifiche nel corso dell'esercizio

Durante l'esercizio delle attività delegate, può in ogni momento procedersi a verifica, ad iniziativa della giunta provinciale o del comprensorio.

La verifica ha luogo in sede di commissione paritetica e può riguardare sia la conformità dell'esercizio della delega con le indicazioni contenute nell'articolo precedente, sia il permanere delle condizioni di fatto esistenti al momento del conferimento della delega, ai fini di una eventuale modifica delle indicazioni stesse.

Art. 31.
Consuntivo dell'attività delegata

Al termine di ciascun esercizio finanziario o, in casi particolari, di periodi operativi di durata diversa, si procede al consuntivo dell'attività delegata.

A tal fine viene indetta da parte della giunta provinciale un'apposita riunione nella quale i rappresentanti del comprensorio presentano ed illustrano una relazione in particolare riguardante:

la situazione organizzativa del comprensorio;
le iniziative e gli interventi predisposti;
gli effetti diretti o indiretti verificatisi sulla situazione sociale ed economica locale.

La discussione viene documentata in apposito verbale, del quale sarà data notizia alla giunta provinciale e all'assemblea comprensoriale.

TITOLO III
CONTROLLI SUGLI ATTI DEI COMPRENSORI

Art. 32.
Controllo di legittimità e di merito

Il controllo preventivo di legittimità e quello di merito sugli atti dei comprensori sono esercitati ai sensi della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 34, e delle norme ivi richiamate.

Art. 33.
Funzioni ispettive, di assistenza e di consulenza

Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo precedente, la giunta provinciale può in ogni momento disporre ispezioni saltuarie e periodiche, nonché visite di assistenza e di consulenza, al fine di assicurare il corretto esercizio delle attività delegate.

Art. 34.
Poteri sostitutivi

Qualora il comprensorio non provveda o ritardi in ordine a specifici atti obbligatori inerenti alle funzioni delegate, e comunque in caso di persistente violazione di legge o dei documenti e provvedimenti previsti dall'art. 28, la giunta provinciale può sostituirsi al comprensorio stesso per il compimento di singoli atti.

La sostituzione avviene previa diffida da parte del presidente della giunta provinciale ad adempiere entro un congruo termine ed altresì previa verifica in sede di commissione paritetica ai sensi dell'art. 30. In caso di urgenza, al giunta provinciale provvede direttamente.

E' fatta salva l'applicazione ai comprensori dell'art. 52 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

Art. 35.
Revoca della delega

Nel caso in cui la situazione di cui al primo comma dell'art. 34 si protragga in modo tale da rappresentare un concreto e grave pregiudizio per il corretto svolgimento delle funzioni delegate, si procede con legge provinciale alla revoca della delega.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE

Art. 36.
Soggetti della partecipazione

Allo scopo di favorire una larga partecipazione di tutte le componenti sociali ai fini ed agli obiettivi corrispondenti non solo alle funzioni proprie del comprensorio, ma anche alle funzioni delegate, gli enti e i gruppi comunque costituiti e denominati (partiti politici non rappresentati in assemblea, organizzazioni sindacali o di categoria, associazioni, gruppi culturali e di interesse e simili) purché operanti concretamente nel comprensorio, possono inviare al presidente del comprensorio comunicazione dell'intendimento di partecipare alla realizzazione degli scopi sopraindicati.

La comunicazione deve essere inviata entro il 31 gennaio di ogni anno, a mezzo raccomandata. Ad essa vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto e l'indicazione da parte del legale rappresentante della persona designata per i rapporti con il comprensorio.

La giunta comprensoriale accerta l'esistenza dei requisiti previsti dai commi precedenti e ne dà comunicazione agli interessati. Contro il provvedimento negativo della giunta, che deve essere motivato, è ammesso ricorso all'assemblea comprensoriale, entro trenta giorni. La decisione dell'assemblea costituisce atto definitivo.

Art. 37.
Partecipazione consultiva

I soggetti aventi i requisiti previsti dal precedente articolo hanno diritto:

a) alle consultazioni previste dallo statuto del comprensorio in tema di pianificazione urbanistica e dello sviluppo economico-sociale;

b) all'invio di memorie e proposte alla giunta e all'assemblea del comprensorio su temi comunque interessanti il comprensorio;

c) al ricevimento dell'invito a partecipare a conferenze, dibattiti e convegni ufficialmente organizzati dal comprensorio.

Per la conservazione dei diritti di cui al comma precedente la comunicazione deve essere ripresentata entro tre mesi dal rinnovo dell'assemblea comprensoriale.

Art. 38.
Partecipazione dei comuni

Il comune, quale sede primaria di democrazia diretta, è soggetto fondamentale di partecipazione che esercita attraverso:

1) l'esercizio dei diritti previsti dalle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo;
2) l'esame dei progetti del piano urbanistico comprensoriale e del programma di sviluppo comprensoriale;
3) l'esame preventivo del bilancio di previsione del comprensorio.

I consigli comunali assumono la loro determinazione mediante ordini del giorno che devono essere adottati entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

I diritti di cui al primo comma dell'articolo precedente spettano anche a ciascun consigliere comunale.

Art. 39.
Partecipazione attiva

Qualora nell'esercizio delle attività delegate, ed in particolare di quelle concernenti servizi pubblici di carattere sociale, si ricorra ad aziende speciali comunque denominate, o ad unità di gestione, il comprensorio avrà cura che nei relativi organi deliberanti si abbia la presenza delle espressioni più rappresentative degli utenti dei servizi stessi.

Nei consigli di amministrazione delle eventuali aziende speciali ed enti di gestione è assicurata la presenza delle minoranze assembleari.

Per i medesimi fini di cui al primo comma il comprensorio può ricorrere anche a strutture di tipo cooperativo.

TITOLO V
FINANZA, BILANCIO E CONTABILITA' DEI COMPRENSORI

Capo I
LA FINANZA DEI COMPRENSORI

Art. 40.
Risorse finanziarie dei comprensori

Le risorse finanziarie assegnate ai comprensori per l'esercizio delle loro funzioni consistono in entrate proprie e in entrate derivate.

Le entrate proprie sono costituite:

dai cespiti patrimoniali;
dai proventi di pubblici servizi che possono derivare dall'esercizio di funzioni amministrative delegate o attribuite con legge della provincia.

Le entrate derivate sono costituite:

dai finanziamenti disposti a sensi della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62;

dalle assegnazioni e dai finanziamenti a carico del bilancio provinciale nei modi indicati dagli articoli seguenti;

dalle partecipazioni e dai concorsi finanziari dei comuni facenti parte del comprensorio, nei modi indicati dalle leggi provinciali di finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori ed in relazione all'attribuzione ai medesimi dell'esercizio di funzioni comunali a termini del secondo comma dell'art. 14 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62;

da ogni altro finanziamento connesso all'esercizio di funzioni comunque attribuite al comprensorio.

Art. 41.

Finanziamento degli oneri di gestione

La legge provinciale disciplina l'assegnazione, la ripartizione e l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per consentire ai comprensori l'esercizio delle loro funzioni secondo i seguenti indirizzi.

Viene istituito a carico del bilancio provinciale un apposito fondo per il finanziamento delle spese generali di organizzazione e di personale, relative all'esercizio sia delle funzioni proprie dei comprensori che delle attività loro comunque attribuite.

In tale fondo non potranno comunque essere comprese specifiche spese di organizzazione e di personale riguardanti funzioni esercitate in attuazione di leggi provinciali che delegano o attribuiscono ai comprensori l'erogazione di servizi in materie per le quali dette spese costituiscono la modalità precipua di esercizio della funzione medesima.

L'ammontare del fondo di cui al secondo comma del presente articolo è determinato con legge di bilancio, sentita la conferenza dei presidenti dei comprensori, sulla base di parametri numerici. Per l'individuazione di detti parametri sono indicati elementi che garantiscono il conseguimento di standard di svolgimento delle funzioni uniformi per tutti i comprensori.

Art. 42.

Norme transitorie per il finanziamento degli oneri di gestione

In attesa delle disposizioni che saranno emanate con leggi provinciali di conferimento delle singole deleghe, nonché di un completo ordinamento degli uffici comprensoriali e comunque fino all'entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo precedente, l'assegnazione delle risorse finanziarie ai comprensori avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7.

La ripartizione tra i comprensori dei fondi di cui all'art. 3, lettera *b*), della citata legge provinciale sarà disposta dalla giunta provinciale, sentita la conferenza dei presidenti dei comprensori, entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Art. 43.

Finanziamenti delle funzioni delegate

La legge provinciale di cui all'articolo 25 indica i criteri di finanziamento delle funzioni delegate, nell'ambito di ciascuna materia, tenendo conto degli obiettivi generali della programmazione provinciale.

A tal fine la giunta provinciale, sentita la conferenza dei presidenti dei comprensori, predispone un programma per ogni materia, dal quale risultino gli obiettivi, le modalità per il loro raggiungimento nonché le relative implicazioni finanziarie.

All'autorizzazione di spesa a carico del bilancio provinciale si provvede con la stessa legge provinciale di conferimento della delega purché non riguardi materie per le quali i relativi oneri possano essere ricompresi nel fondo di cui all'art. 41.

Nel documento d'intesa di cui all'art. 27 sono stabilite le concrete modalità di impiego delle risorse all'interno di ciascun comprensorio.

Art. 44.

Ripartizione dei finanziamenti delle funzioni delegate

La ripartizione tra i comprensori dei fondi di cui al precedente articolo è disposta con riguardo ai fabbisogni finanziari indicati nei programmi provinciali per i singoli programmi comprensoriali.

A tal fine la legge provinciale di cui all'art. 25 detta le procedure per la formulazione di detti programmi tenendo conto, ove occorra, anche delle disposizioni di cui ai commi successivi.

Qualora non sia possibile formulare un programma provinciale in cui siano contestualmente contenuti i programmi comprensoriali, la giunta provinciale è autorizzata a predisporre una proposta di programma provinciale contenente l'indicazione della ripartizione a ciascun comprensorio, dell'ammontare delle risorse disponibili. La ripartizione è disposta mediante l'individuazione di elementi specifici per le singole materie tali da consentire la formulazione di parametri numerici per il calcolo delle quote di finanziamento per ogni comprensorio.

Con riferimento a tali quote, i comprensori formulano un piano di utilizzo contenente anche gli elementi quantitativi per il raggiungimento degli obiettivi espressi dal programma provinciale.

I comprensori devono trasmettere alla giunta provinciale entro termini prefissati, i loro piani di utilizzo. La stessa provvederà alla formulazione del programma definitivo armonizzando i singoli piani con l'apporto di quelle variazioni anche finanziarie, che si rendessero necessarie per un equilibrato esercizio delle funzioni delegate attraverso livelli uniformi di intervento o di prestazioni di servizi.

Art. 45.

Assegnazione dei finanziamenti delle funzioni delegate

La giunta provinciale assegna a ciascun comprensorio somme di entità pari a quelle ripartite a termini del precedente articolo. Tali assegnazioni costituiscono trasferimenti a carico della provincia e sono iscritte nei bilanci dei singoli comprensori in appositi capitoli di entrata e di uscita per essere utilizzati con vincolo di destinazione.

Art. 46.

Erogazione dei finanziamenti ai comprensori

L'erogazione ai comprensori delle somme assegnate per le spese di funzionamento, di intervento e di espletamento della gestione di servizi è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria comprensoriale in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni di cassa per periodi determinati con legge provinciale.

A tal fine i comprensori invieranno, a richiesta della provincia, i dati relativi ai suddetti fabbisogni di cassa distinti per capitoli o per tipi di spesa secondo le precisazioni contenute nelle leggi provinciali.

L'erogazione ai comprensori delle somme assegnate per l'acquisto di beni e di servizi o per la realizzazione di opere è disposta con le procedure di cui ai precedenti commi salvo quanto previsto dal comma successivo.

Le anticipazioni periodiche successive al primo versamento saranno erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute mediante l'utilizzo delle rispettive anticipazioni.

Le somme erogate, se eventualmente non utilizzate dai comprensori, sono restituite alla provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.

Art. 47.

Utilizzo dei finanziamenti disposti dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62

Le somme spettanti ai comprensori ai sensi della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, rappresentano risorse per il finanziamento dei piani di sviluppo comprensoriali in relazione all'esercizio delle loro funzioni, anche in eccedenza all'ammontare delle quote assegnate a termini dell'art. 45.

All'assegnazione delle somme di cui al precedente comma, la giunta provinciale provvede in correlazione alla approvazione del piano di sviluppo comprensoriale in relazione alle entità di spesa disposte nei bilanci comprensoriali di previsione per la realizzazione, nell'anno, anche attraverso i progetti, del piano stesso.

Per l'erogazione di dette somme, si applicano le disposizioni recate dall'art. 46, secondo fabbisogni bimestrali di cassa distinti per capitoli di spesa.

Art. 48.

Rapporti con la tesoreria comprensoriale

I comprensori possono far ricorso ad anticipazioni di cassa entro il limite massimo di 4/12 delle entrate correnti iscritte nei rispettivi bilanci.

I tesorieri comprensoriali sono tenuti a far pervenire alla provincia entro il 31 marzo di ogni anno copia del conto di tesoreria del comprensorio.

I comprensori sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta della provincia inerente al bilancio ed alla gestione di competenza e di cassa per consentire il coordinamento della finanza degli enti locali con quella dello Stato.

Capo II

IL BILANCIO E LA CONTABILITA' DEI COMPRENSORI

Art. 49.
Bilancio pluriennale

Il comprensorio approva ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale da redigere in armonia con le previsioni del proprio programma di sviluppo.

Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e copre un periodo non superiore al quinquennio in relazione a quanto previsto per il bilancio della provincia. Esso è approvato con il medesimo atto di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato annualmente ricostituendone l'iniziale estensione.

Art. 50.
Efficacia del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che il comprensorio prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in base alla legislazione in vigore.

Esso costituisce, in particolare, sede per la previsione della copertura finanziaria di nuovi o maggiori spese a carico di esercizi futuri.

Ogni provvedimento di variazione del bilancio annuale o che comporti nuove maggiori spese a carico di esercizi futuri non previste dal bilancio pluriennale, dovrà contenere l'espressa indicazione delle corrispondenti variazioni introdotte nel bilancio stesso.

L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso previste.

Art. 51.
Qualificazione delle entrate nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le entrate relative ai finanziamenti di cui alla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, alle assegnazioni per il finanziamento degli oneri di gestione nonché alle assegnazioni per il finanziamento di spese relative ai funzioni atttribuite, sono indicate, per l'anno di inizio del bilancio, in base all'ammontare delle quote derivanti dal riparto dei fondi disposto dalla provincia e, per gli esercizi successivi, in base all'ammontare presunto delle quote stesse calcolate con riferimento agli stanziamenti ed alle indicazioni recati dal bilancio pluriennale della provincia, e di ogni altro elemento contenuto nelle leggi di attribuzione di funzioni e relativo alla determinazione delle quote medesime.

Le entrate derivanti da quote di partecipazione, da concorsi finanziari, da proventi di servizi o attività del comprensorio ed altre sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti nei provvedimenti e nelle leggi in vigore.

Sono altresì indicate le entrate che, a qualsiasi titolo, la provincia assegna al comprensorio e allo stesso riferisca per lo svolgimento dei servizi.

Art. 52.
Qualificazione delle spese nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese conseguenti all'applicazione dei provvedimenti e delle leggi in vigore, nonché quelle necessarie per il funzionamento degli organi e degli uffici, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi, e per le spese di personale, dell'applicazione della normativa in vigore.

Sono altresì indicate le spese derivanti dai nuovi previsti provvedimenti del comprensorio nell'ammontare presunto secondo il programma, i progetti e gli indirizi elaborati.

Il totale delle spese che si prevede di eseguire nel periodo considerato non può superare il totale delle entrate che si prevede di acquisire nel medesimo periodo.

Art. 53.
Struttura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è composto:

a) dallo stato di previsione delle entrate;

b) dallo stato di previsione delle spese;

c) dal quadro riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione a norma dell'art. 64. Esse sono di norma distinte in capitoli, ma possono essere raggruppate per categoria e, nell'ambito di queste ultime, per tipi significativi di capitoli in relazione ai criteri assunti per la loro previsione.

Le spese sono ripartite in settori funzionali disposti in relazione ad aggregazioni organiche di materie e, nell'ambito di questi, per progetti o quote di essi e per aree di attività o di intervento. Nell'ambito di tale ripartizione sono distintamente indicate le spese destinate ai finanziamenti per interventi già previsti dalla normativa in vigore e quelle destinate al finanziamento di nuovi interventi con la precisazione delle somme per attività ed interventi condizionati a specifiche assegnazioni della provincia o dei comuni.

Le spese correnti sono in ogni caso indicate distintamente dalle spese in conto capitale.

Per ogni ripartizione delle entrate e delle spese è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato.

Il quadro riassuntivo riporta le entrate ripartite per titoli e le spese per progetti e per aree di attività o di intervento e per settori funzionali ed un riepilogo di questi ultimi.

Art. 54.
Progetti ed aree di attività e di intervento

Nel bilancio pluriennale sono ripartite per progetti le spese relative ad attività ed interventi da realizzarsi dal comprensorio, diretti al conseguimento di obiettivi specificatamente indicati e verificabili, in attuazione del programma di sviluppo comprensoriale, tenendo conto delle risultanze di apposite analisi sui benefici e sui costi delle diverse azioni programmatiche configurabili per il conseguimento degli obiettivi medesimi.

Costituiscono elementi essenziali per ogni progetto:

1) l'obiettivo e l'eventuale ulteriore distinzione in sottobiettivi ed elementi di programma, con la specificazione anche degli elementi fisici atti ad individuare l'obiettivo medesimo ed a consentire la verifica del grado di realizzazione dello stesso;

2) il tempo necessario per la sua attuazione;

3) l'ammontare complessivo delle spese previste a carico del bilancio del comprensorio, di quello della provincia e di altri enti, nonché l'individuazione delle risorse materiali ed organizzative destinate all'attuzione del progetto;

4) gli uffici incaricati della relativa attuazione;

5) l'indicazione degli effetti diretti o indiretti sull'economia locale e l'individuazione delle relative entità di misurazione.

Nel caso di progetti già in corso di realizzazione, oltre al loro stato di attuazione, dovrà essere indicato in particolare:

a) lo stato di realizzazione degli obiettivi fisici prefissati;

b) gli stanziamenti disposti nei bilanci del comprensorio, le somme impegnate e quelle pagate fino alla data di predisposizione del bilancio pluriennale;

c) le eventuali variazioni apportate rispetto all'originaria loro composizione.

Le spese sono ripartite per progetti qualora la giunta comprensoriale abbia approvato o approvi, contemporaneamente al bilancio pluriennale, i progetti osservando i criteri e le modalità indicate ai commi precedenti.

Le altre spese sono ripartite nel bilancio pluriennale per aree di attività o di intervento.

Art. 55.
Spese pluriennali

Le spese a carattere pluriennale sono di norma indicate per il loro ammontare complessivo, secondo le indicazioni del programma di sviluppo o dei progetti.

Per i progetti, le attività e gli interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, per il periodo di validità del programma di sviluppo e salvo specifici divieti, la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obligazioni entro i limiti della spesa globale autorizzata, osservando le disposizioni di cui all'art. 71.

Art. 56.

Esercizio finanziario

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura di conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Art. 57.

Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione

Il bilancio annuale di previsione, con allegato il bilancio pluriennale, è predisposto dalla giunta comprensoriale ed è presentato all'assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce per essere dalla stessa approvato entro il 31 dicembre successivo.

Art. 58.

Bilancio di previsione

Le previsioni del bilancio sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossioni o pagamenti in conto competenza ed in conto residui.

Tra le entrate e le spese di cui al precedente punto 2) è iscritto l'eventuale avanzo, rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate e le spese di cui al precedente punto 3) è altresì iscritto l'eventuale saldo di cassa positivo, rispettivamente negativo, presunto all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Formano oggetto di approvazione da parte dell'assemblea comprensoriale soltanto gli stanziamenti di cui ai numeri 2) e 3).

Il bilancio annuale di previsione è composto dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

Art. 59.

Stanziamenti di competenza

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle norme vigenti ed ai progetti del comprensorio, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio ad impegni di spesa a carico dello stesso.

Per le spese a carattere pluriennale ripartite in più esercizi, la quota di spesa da stanziare in bilancio è determinata, con criteri previsti al comma precedente, nei limiti della somma totale iscritta nel bilancio pluriennale e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei bilanci precedenti sia degli impegni assunti nei relativi esercizi.

Nel bilancio devono in ogni caso essere stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce. L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposita nota per ciascun capitolo di spesa.

Art. 60.

Stanziamenti di cassa

Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede saranno effettuati nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e di nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto delle complessive disponibilità di cassa del comprensorio.

Art. 61.

Equilibrio del bilancio di competenza

Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo.

Art. 62.

Equilibrio del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entate di cui si prevede la riscossione, tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa.

Art. 63.

Università ed integrità del bilancio

Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e delle altre eventuali spese ad esse connesse.

Tutte le spese sono iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte dalle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio del comprensorio.

Art. 64.

Classificazioni delle entrate

Nel bilancio del comprensorio le entrate sono distinte nelle seguenti parti:

Parte I - Entrate per l'attività del comprensorio;

Parte II - Entrate per contabilità speciali.

Nella parte I le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate derivanti dai finanziamenti e dalle assegnazioni della provincia e dai consorzi finanziari dei comuni in relazione all'esercizio di funzioni attribuite al comprensorio;

Titolo II - Entrate derivanti da partecipazioni, proventi, concorsi, rimborsi e recuperi, contributi e cespiti patrimoniali;

Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali o da rimborso di crediti;

Titolo IV - Entrate derivanti da operazioni creditizie.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate sono ripartite in categorie secondo la loro natura.

Nella parte II le entrate sono ripartite nelle seguenti sezioni:

Sezione I - Partite di giro;

Sezione II - Stabilimenti speciali.

Nell'ambito di ciascuna categoria e di ciascuna sezione, le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di classificazione delle entrate.

La numerazione delle categorie e dei capitoli è progressiva, ma può essere discontinua.

E' in ogni caso fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposte dalla normativa provinciale.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riassunto generale delle parti.

Art. 65.

Classificazione delle spese

Nel bilancio del comprensorio le spese sono distinte nelle seguenti parti:

Parte I - Spese per l'attività del comprensorio;

Parte II - Spese per contabilità speciali.

Nella parte I le spese sono ripartite in settori funzionali in relazione ad aggregazioni organiche o finalizzate di materie. Tali settori sono definiti in armonia con la classificazione delle spese della provincia, con decreto del presidente della giunta provinciale, sentita la conferenza dei presidenti dei comprensori.

Per ogni settore funzionale le spese sono ripartite, con riferimento ai rispettivi programmi, in rubriche per aree di attività o di intervento e per progetti secondo la distinzione di cui agli articoli 53 e 54 ed in corrispondenza alle previsioni del bilancio pluriennale.

Nell'ambito di ciascuna area di attività o di intervento e di ciascun progetto, le spese sono ripartite in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese e può essere suddiviso in articoli qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa.

Il capitolo comprende un oggetto di spesa o più oggetti collegati nell'ambito di un'area di attività o di intervento o di un progetto.

In uno stesso capitolo non possono essere incluse spese correnti e spese in conto capitale. A tal fine, per ogni capitolo è indicato in bilancio il riferimento alla classificazione economica di primo grado per titoli.

La numerazione dei settori, dei programmi, delle rubriche e dei capitoli è progressiva, am può essere discontinua.

Nella parte II le spese sono ripartite in due sezioni: partite di giro e stabilimenti speciali e, nell'ambito di queste, in capitoli secondo il loro oggetto. Le partite di giro comprendono esclusivamente le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che come tali costituiscono contemporaneamente un debito ed un credito per il comprensorio. Tra le partite di giro saranno altresì compresi i depositi cauzionali presso terzi ed i relativi rimborsi, nonché le somme destinate al fondo scorta dell'economato Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle rubriche per ogni programma, nonché dei programmi per ogni settore funzionale della parte I, un riepilogo dei settori e delle sezioni per le due parti ed un riepilogo delle parti medesime.

Ai fini del coordinamento dei dati del bilancio comprensoriale con quelli della contabilità economica nazionale, le spese sono riclassificate in titoli secondo si tratti di spese correnti, di spese in conto capitale, e di spese per contabilità speciali, in sezioni secondo l'analisi funzionale ed in categorie secondo l'analisi economica, in corrispondenza alle similari classificazioni adottate nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio secondo le corrispondenti indicazioni contenute nel bilancio della provincia.

In apposito allegato, la predetta riclassificazione è riportata in riassunto, per sezioni, per categorie e per titoli.

Art. 66.

Assestamento del bilancio

Entro il mese di giugno di ogni anno la giunta presenta all'assemblea un apposito provvedimento per l'assestamento del bilancio, con il quale si provvede in particolare all'aggiornamento degli elementi di cui al secondo comma, punto 1), ed al terzo comma dell'art. 58, nonché ad ogni variazione che risulti necessaria entro i limiti di equilibrio del bilancio di previsione.

Art. 67.

Prelievi e storni

I prelievi dai fondi di riserva e dal fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale sono disposti dalla giunta comprensoriale con deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimità.

Le deliberazioni della giunta relative a storni da articolo ad articolo nell'ambito dello stesso capitolo, non sono soggette a controllo preventivo.

E' comunque vietato lo storno di fondi tra i residui, nonché tra i residui e la competenza e viceversa.

Art. 68.

Esercizio provvisorio
Fondi provinciali assegnati al comprensorio

I fondi assegnati dalla provincia affluiscono al bilancio comprensoriale con vincolo di destinazione al finanziamento dei programmi, delle funzioni attribuite, nonché dell'organizzazione, secondo le disposizioni delle leggi provinciali.

Art. 69.

Esercizio provvisorio

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con provvedimento dell'assemblea, per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

L'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio presentato all'assemblea. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato all'assemblea ovvero sia stato da questa respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e sue variazioni.

La gestione del bilancio, è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo qanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o pagamenti frazionati in dodicesimi.

Tali limitazioni sono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

Art. 70.

Gestione provvisoria del bilancio

Qualora il bilancio o l'esercizio provvisorio sia stato approvato dall'assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, nelle more del controllo dei relativi provvedimenti da parte della giunta provinciale e fino alla loro esecutività, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad uno o più dodicesimi, della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 71.

Impegni di spesa

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dal comprensorio in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Le delibere e gli atti cui conseguono impegni a carico del bilancio comprensoriale sono adottati dagli organi competenti in base allo statuto ed alle leggi, nei limiti dell'ammontare degli stanziamenti di competenza iscritti nel bilancio in corso.

Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

Per le spese in conto capitale la cui effettuazione si protragga per più esercizi finanziari, possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti di validità temporale del bilancio pluriennale.

In ogni caso formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote di tali obbligazioni che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio.

Per le spese relative a contributi pluriennali, la prima delle annualità di ogni limite di impegno da stanziare in bilancio in relazione alle obbligazioni previste dalla legge, rappresenta il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti in relazione alla prima annualità di contributo. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative a ciascun impegno, si provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilità sul corrispondente capitolo, tenendo conto anche dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti disposti a fronte del medesimo.

Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno relativo a capitoli transitati tra la gestione dei residui, l'ufficio competente provvede all'accertamento dell'eventuale economia sull'impegno medesimo.

Art. 72.

Modalità di estinzione dei titoli di spesa

Il tesoriere del comprensorio, in conformità alle disposizioni contenute negli atti di affidamento del servizio di tesoreria, estingue i titoli di spesa nei limiti degli stanziamenti di cassa mediante pagamento in contanti con firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori, salvo quanto indicato ai commi successivi.

Il comprensorio può disporre, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria con una delle seguenti modalità:

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.

I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 gennaio, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera *c*) del comma precedente.

I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione e il timbro del tesoriere. Per le commutazioni di cui alla lettera *b*) devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.

Nelle convenzioni di tesoreria saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari.

Art. 73.

Residui passivi

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 71 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

I residui passivi di spese correnti possono essere conservati nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce.

I residui passivi delle spese in conto capitale possono essere conservati nel conto dei residui per non più di tre anni successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'art. 70, costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Devono, in ogni caso, con riguardo anche agli impegni, essere accertate le somme eventualmente da restituire alla provincia, in attuazione dell'art. 46 in quanto non utilizzate.

Costituiscono altresì economia di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del secondo e terzo comma, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorquando il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori.

Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale possono iscriversi appositi capitoli ove quelli di provenienza siano stati eliminati. Alla integrazione degli stanziamenti dei predetti capitoli si provvede mediante prelievo dagli appositi fondi. Ferma restando la competenza della giunta comprensoriale per il movimento di tali fondi, il pagamento dei debiti reclamati dai creditori è disposto con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all'impegno.

Art. 74.

Determinazione e ricognizione dei residui passivi

La giunta comprensoriale determinata, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, con proprie deliberazioni da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, l'ammontare dei residui di ciascun capitolo di spesa del bilancio di competenza. Tali deliberazioni contengono, in corrispondenza con l'ammontare dei residui, l'indicazione delle deliberazioni e degli atti da cui è derivato l'impegno e, nel caso in cui il pagamento è contestuale all'impegno o trattasi comunque di spese relative ad obbligazioni scadute entro il termine dell'esercizio, il riferimento ai provvedimenti indicati al primo comma dell'art. 71.

Il pagamento delle somme riferite ai residui dell'esercizio scaduto può essere disposto anche prima dell'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma.

Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi è disposto annualmente in sede di rendiconto generale.

I residui sono tenuti distinti per l'esercizio di provenienza ed il conto degli stessi è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

Art. 75.

Rendiconto generale

I risultati della gestione sono dimostrati dal rendiconto generale annuale del comprensorio.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Il rendiconto generale è presentato dalla giunta all'assemblea comprensoriale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce, per essere dalla stessa deliberato entro il 30 giugno successivo, previo esame di un collegio di revisori.

La giunta accompagna il rendiconto generale con una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali. In essa sono riportati dati e valutazioni sullo stato di attuazione del programma di sviluppo comprensoriale e dei singoli progetti di attuazione per i quali vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti.

Il rendiconto generale e la relazione sono trasmessi alla giunta provinciale anche ai fini di cui all'art. 78, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 76.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

TITOLO VI

PERSONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE

Art. 77.

Fabbisogno di personale

Nel documento d'intesa di cui all'art. 27 deve essere indicato espressamente il fabbisogno di personale occorrente per l'esercizio dell'attività oggetto di delega, indicandone le qualifiche.

Alle esigenze di cui al precedente comma si provvede, in via preferenziale, mediante trasferimento ai comprensori di personale della provincia.

Per fronteggiare particolari ed urgenti necessità, anche ai fini di direzione e di coordinamento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni delegate, i comprensori possono avvalersi di personale messo a disposizione dalla provincia.

All'eventuale comando ai comprensori di personale della provincia ai sensi dell'art. 70 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, potrà farsi luogo, in via eccezionale, non prima di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i comandi disposti anteriormente alla data medesima e la possibilità della loro eventuale proroga.

Art. 78.

Norme per il trasferimento di personale della provincia

Con la legge provinciale saranno dettate norme per la disciplina del trasferimento ai comprensori di personale della provincia.

Nella legge di cui al precedente comma, a favore del personale del quale sia disposto il trasferimento saranno tra l'altro previsti particolari incentivi economici. Potranno prevedersi altresì agevolazioni o riserve per l'acquisizione di abitazini in proprietà o in semplice locazione nell'ambito dei programmi pubblici di edilizia abitativa.

Al personale trasferito sarà inoltre garantita la conservazione della posizione giuridica ed economica acquisita.

Art. 79.
Messa a disposizione di personale della provincia

All'individuazione del personale da mettere a disposizione dei comprensori a sensi del terzo comma dell'art. 77, provvede la giunta provinciale sulla base di graduatorie proposte da una commissione, nominata dalla giunta medesima, composta: di due membri in rappresentanza della giunta provinciale, di due membri in rappresentanza del comprensorio interessato da questo designati di volta in volta, e di quattro membri in rappresentanza del personale, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del medesimo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della provincia.

Le designazioni di cui al precedente comma devono essere comunicate alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Qualora entro detto termine le designazioni non vengano comunicate nel numero previsto, la giunta procede ugualmente alla nomina della commissione in base alle sole designazioni pervenute, purché in numero non inferiore ad 1/3, salvo successiva integrazione.

Nell'individuazione del personale da mettere a disposizione ai fini di direzione e di coordinamento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni delegate, dovrà tenersi conto della qualificazione professionale acquisita dal personale stesso con specifico riguardo alla materia cui le funzioni delegate si riferiscono.

Nella formazione delle graduatorie, la commissione dovrà tenere conto dell'anzianità di servizio, delle esigenze familiari e della distanza della nuova sede dal luogo di residenza, nonché degli altri criteri che saranno stabiliti con regolamento sentite le commissioni paritetiche di cui all'articolo 23, in riunione congiunta, e le organizzazioni sindacali di cui al primo comma.

Ai compiti della commissione spettano i compensi di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

L'onere derivante dalla messa a disposizione di personale di cui al presente articolo, nonché quello relativo al trattamento per missioni effettuate per conto dei comprensori, quello relativo al rimborso delle spese di viaggio, come pure eventuali compensi dovuti per lavoro straordinario, sono a carico della provincia.

Art. 80.
Durata della messa a disposizione. Agevolazioni per il personale

Il periodo di messa a disposizione non potrà essere superiore a dodici mesi, eventualmente prorogabili, in casi eccezionali, di altri dodici mesi.

Al personale che, in dipendenza della messa a disposizione a sensi del precedente articolo, debba effettuare, per raggiungere la nuova sede di servizio, maggiori spostamenti su distanze superiori a dieci chilometri dal luogo di residenza, viene corrisposto a carico della provincia un compenso forfettario giornaliero di importo pari alla misura massima dell'indennità chilometrica stabilita dalla vigente normativa provinciale per il personale inviato in missione e autorizzato all'uso di automezzo proprio.

Il compenso di cui al precedente comma è corrisposto per le giornate di servizio effettivamente prestato nella nuova sede, e cessa con la data di eventuale trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicata la nuova sede di servizio, o con l'eventuale definitivo trasferimento del personale all'ente presso cui è disposta la messa a disposizione.

Ulteriori criteri e modalità di corresponsione del compenso potranno essere specificati con il regolamento di cui all'articolo precedente.

Al personale messo a disposizione si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 5.

Art. 81.
Formazione ed aggiornamento del personale

In attesa di una normativa organica che disciplini una idonea organizzazione delle modalità di formazione ed aggiornamento del personale degli enti pubblici, la giunta provinciale, anche in collaborazione con i comprensori, è autorizzata a dar corso a programmi di formazione ed addestramento del personale destinato ad operare nei comprensori e di quello che, rimanendo alle dipendenze della provincia, deve svolgere le funzioni conseguenti a quanto disposto dalla presente legge.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82.
Abrogazione. Adeguamento degli statuti

Sono abrogate tutte le disposizioni, contenute in precedenti leggi provinciali, incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge le quali altresì prevalgono, dalla data di entrata in vigore, su eventuali disposizioni difformi contenute negli statuti dei comprensori.

L'osservanza della disposizione di cui al primo comma del precedente articolo 7 sarà tuttavia differita fino al rinnovo della composizione dell'assemblea del comprensorio.

I comprensori provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare agli statuti le modificazioni necessarie ad assicurarne il coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 83.
Adeguamento normativa delle deleghe già disposte

Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 85, le disposizioni di cui ai capi I, II, III e V del titolo III della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle deleghe di funzioni amministrative già disposte con precedenti leggi provinciali.

Art. 84.
Norme applicabili ai comprensori

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dal rispettivo statuto, dalla legge provinciale 11 dicembre 1973, n. 62, e successive modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano al comprensorio, in quanto compatibili, le norme in vigore per i comuni.

Art. 85.
Esercizio delle funzioni per la tutela della salute

Le funzioni concernenti la tutela della salute sono esercitate nel rispetto delle disposizioni sull'ordinamento e l'attività delle unità sanitarie locali.

Art. 86.
Partecipazione alla conferenza dei presidenti ed alle commissioni paritetiche

La partecipazione agli organi previsti dagli articoli 20 e 23 costituisce esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio di ciascun componente. I singoli enti si assumono pertanto gli oneri conseguenti all'esercizio di dette funzioni secondo la normativa in vigore presso gli stessi.

Art. 87.
Testo unico leggi provinciali riguardanti i comprensori

Il presidente della giunta provinciale con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta provinciale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle delle precedenti leggi provinciali che disciplinano l'ordinamento e l'attività dei comprensori.

Art. 88.
Copertura degli oneri

Alla copertura del maggiore onere di L. 5.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 20, 23, 79, quinto comma, e 86 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i «servizi generali» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

All'onere valutato nell'importo di L. 5.500.000 derivante dall'applicazione degli articoli 20, 23, 79, quinto comma, e 86 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel set-

tore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale di cui all'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

All'onere valutato in L. 120.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 33, 79, sesto comma, 80 e 81 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « personale in attività di servizio ed in quiescenza » del bilancio pluriennale di cui all'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 89.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti .	L. 5.000.000	L. 5.000.000
In aumento:	—	—
Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L. 5.000.000	L. 5.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, le somme di cui al precedente art. 88 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programmi ed aree di attività indicati nel secondo e terzo comma dello stesso articolo 88.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 20 luglio 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(5026)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812450)